



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La riforma della Pubblica Amministrazione

attuata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114

Reggio Calabria, 18 dicembre 2014

A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

il dirigente

Carlo Pietro CALABRO'

coordinamento

*Italia ROSCITANO
Carlo RANIERI*

elaborazione testi

*Italia ROSCITANO
Eliana ROMEO
Maria Irene SGRO'
Alessandra TRAMONTANA*

elaborazione grafica

Eliana ROMEO

collaborazione

*Valeria CARE'
Giuseppina FEI
Vincenzo FERA
Caterina Tiziana ROMEO*

Si ringrazia per la consueta e gentile collaborazione il Servizio Informatico e Flussi Informativi del Consiglio regionale della Calabria.

Sono gradite segnalazioni di inesattezze o omissioni, anche ai fini di una revisione del presente elaborato.

Indice

Premessa	1
L'abolizione del trattenimento in servizio	4
Le modifiche all'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A.	7
Art. 1-bis Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti	8
Art.2 Incarichi direttivi ai magistrati	10
Art. 3 Semplificazione e flessibilità nel <i>turn over</i>	13
Il <i>turn over</i> negli enti territoriali.....	18
Art 4 Mobilità volontaria e obbligatoria	22
La mobilità volontaria.....	22
La mobilità obbligatoria	24
La mobilità intercompartimentale.....	25
Art. 5 Assegnazione di nuove mansioni	26
Art.6 Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza.....	28
Art.7 Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni.....	30
Art 8 Incarichi negli uffici di diretta collaborazione.....	32
Art.9 Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti Pubblici.....	34
Art.10 Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria	37
Art.11 Disposizioni sul personale delle Regioni e degli Enti locali	39
Il ricorso alle forme di lavoro flessibile.....	40
Art. 12 Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale .	43
Art. 13 Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione.....	45
Art. 13-bis Fondi per la progettazione e l'innovazione	46

Art.14 Conclusione delle procedure in corso per l' abilitazione scientifica nazionale	48
Art 15 Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica.....	50
Artt. 16, 17, 17-bis, 18, 20, 21, 21-bis, 22 Misure in materia di organizzazione della P.A.....	51
I Consigli di amministrazione delle società controllate o partecipate in via esclusiva dalle Amministrazioni Pubbliche	51
Il censimento delle PP.AA.....	52
La soppressione delle sezioni staccate dei TAR e del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova	54
Il commissariamento del FORMEZ P.A.....	54
L'unificazione delle Scuole di formazione della P.A.....	55
La razionalizzazione delle Autorità Indipendenti.....	57
Art. 23 Interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della Città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei Comuni.....	60
Il procedimento di istituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria.....	65
Il procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia	66
Le disposizioni contenute agli artt. 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies	75
Artt. 24, 24-bis, 24-ter, 24-quater, 24-quinquies, 25, 26 Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa	77
L'agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard	77
Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni.....	79
Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni	80
Ulteriori strumenti di semplificazione amministrativa.....	81
Articolo 27 Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria.....	82
Articolo 27-bis Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie	84
Articolo 28 Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria	86

Artt. 19, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 Disposizioni sulla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione..... 88

Le nuove funzioni dell'ANAC	88
La tutela per il dipendente pubblico che segnala illeciti	90
La trasmissione delle varianti in corso d'opera su appalti di lavori pubblici - I poteri del presidente dell'ANAC.....	91
Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa:iscrizione alle <i>white list</i>	94
Speciali poteri sanzionatori	96
Ulteriori funzioni dell'ANAC.....	96
La semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici	97
Misure per l'accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici.....	98
Divieti di operazioni economiche e finanziarie per le Pubbliche Amministrazioni	99
Il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.	100

Artt. 38, 42, 43, 44, 45, 45-bis, 46, 47, 48, 49, 50, 50-bis, 51, 52, 53 Disposizioni per l'attuazione dei processi digitali..... 101

Il deposito telematico nel processo civile	101
Le notificazioni telematiche.....	102
Le comunicazioni delle sentenze e altre disposizioni concernenti gli atti degli uffici giudiziari	104
L'introduzione degli Uffici per il processo	105

Appendice

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014) convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190). 108

TITOLO I.....	108
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE	108
CAPO I.....	108
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO.....	108
Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)	109
Art. 1-bis ((Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti.))..	110
Art. 2 (Incarichi direttivi ai magistrati)	111
Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over).....	112
Art. 4 (Mobilita' obbligatoria e volontaria)	116
Art. 5 (Assegnazione di nuove mansioni).....	118
Art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)	119
Art. 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)	119
Art. 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione).....	120

Art. 9 (((Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici.))	121
Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)	122
Art. 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)	122
Art. 12 (Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale)	124
Art. 13 (((Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione.))	124
Art. 13-bis (((Fondi per la progettazione e l'innovazione.))	124
Art. 14 (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)	125
Art. 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica)	127
CAPO II MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA	128
Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate)	128
Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle societa' partecipate)	129
Art. 17-bis. (((Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati gia' presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente).))	130
Art. 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)	130
Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione)	131
Art. 20 (Associazione Formez PA)	134
Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione)	134
Art. 21-bis (((Riorganizzazione del Ministero dell'interno).))	136
Art. 22 (Razionalizzazione delle autorita' indipendenti)	136
Art. 23 (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle citta' metropolitane ((nonche' norme speciali sul procedimento di istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni)).)	138
Art. 23-bis (((Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).))	142
Art. 23-ter (((Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici.))	142
Art. 23-quater (((Disposizioni finanziarie in materia di citta' metropolitane e province.))	143
Art. 23-quinquies (((Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico.))	143
TITOLO II INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE	143
CAPO I ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	143
Art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)	143
Art. 24-bis (((Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni.))	144
Art. 24-ter (((Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana.))	145
Art. 24-quater (((Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni.))	145
Art. 24-quinquies (((Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni.))	145
Art. 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidita')	146
Art. 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)	148
Art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)	148
Art. 27-bis. (((Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie.))	148
Art. 28 (((Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.))	149
TITOLO III MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI	149
CAPO I MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO	150

Art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)	150
CAPO II ((MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E FORNITURE))	151
Art. 30 (Unita' operativa speciale per Expo 2015)	151
Art. 31 (Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).....	151
Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)	151
Art. 33 (Parere su transazione di controversie).....	153
Art. 34 (Contabilita' speciale per Expo Milano 2015).....	153
Art. 35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo)	154
Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).....	154
Art. 37 ((Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).)).....	155
TITOLO IV MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO	155
CAPO I PROCESSO AMMINISTRATIVO	155
Art. 38 (Processo amministrativo digitale)	155
Art. 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).....	156
Art. 40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici).....	156
Art. 41 (Misure per il contrasto all'abuso del processo)	157
Art. 42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo)	157
Art. 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile).....	158
CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO	158
Art. 44 (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali).....	158
Art. 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)	159
Art. 45-bis ((Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche).)).....	160
Art. 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).....	161
Art. 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)	161
Art. 48 (Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche)	161
Art. 49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato).....	162
Art. 50 (Ufficio per il processo)	162
Art. 50-bis ((Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).)).....	163
Art. 51 (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica).....	163
Art. 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice).....	164
Art. 53 (Norma di copertura finanziaria).....	165

Fonti normative..... 169

Premessa

La presente pubblicazione, redatta dall'Area Assistenza Commissioni, si propone di sintetizzare e mettere in evidenza le principali novità introdotte dal decreto legge 4 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114¹.

La normativa in esame riafferma ancora una volta le linee d'intervento governative tese alla riduzione della spesa pubblica e alla razionalizzazione di beni e servizi.

L'intervento del legislatore investe numerosi ambiti dell'apparato pubblico e non si limita a incidere sulla P.A. intesa solo come apparato amministrativo, infatti, pone in essere misure in materia di lavoro pubblico, di organizzazione della Pubblica Amministrazione, di procedure nei lavori pubblici, di norme in materia di giustizia, dirette soprattutto ad uno snellimento del processo amministrativo anche attraverso l'attuazione del processo telematico. Inoltre, si prevedono alcune disposizioni atte a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia pubblica.

Il filo conduttore che lega interventi così diversi è ascrivibile al tentativo di implementare una crescente efficienza, efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa.

Il legislatore ha redatto un testo *omnibus*, utilizzando una tecnica normativa spesso basata su rinvii e rimandi.

La pubblicazione si pone l'obiettivo di fornire al lettore un percorso che agevoli la consultazione delle norme in esame, con particolare attenzione verso le disposizioni di maggiore interesse per gli Enti territoriali.

Per tale ragione, si è ritenuto opportuno soffermarsi, tra l'altro, sulle modifiche concernenti la legge “Delrio” n. 56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

¹ Per esigenze di semplificazione, nel prosieguo del lavoro, si citerà indistintamente tale normativa come decreto legge n. 90 del 2014 o come legge n. 114 del 2014.

In appendice, infine si riporta l'intero testo della legge; nella versione informatica dell'elaborato, pubblicata sul sito consiliare nella sezione "Leggi e Banche dati" > "Documentazione", ciascun articolo della normativa è consultabile attraverso i collegamenti ipertestuali contenuti nell'indice.

Art. 1 Disposizioni per il ricambio generazionale nelle Pubbliche Amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni non potranno più concedere trattenimenti in servizio oltre l'età prevista per il collocamento a riposo; potranno, invece, a determinate condizioni risolvere unilateralmente il contratto di lavoro nei confronti di dipendenti ultrasessantadueni che abbiano raggiunto i requisiti contributivi per il pensionamento anticipato.

L'art. 1 del d.l. n. 90 del 2014, rubricato “Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni”, abroga l'istituto del trattenimento in servizio e amplia l'ambito di applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A.

Dette previsioni, congiuntamente a quelle che rimodulano le percentuali di *turn-over*² (art.3) e che vietano di conferire incarichi dirigenziali al personale in quiescenza (art. 6), sono finalizzate a realizzare la cosiddetta *staffetta generazionale*, facilitando la fuoriuscita dall'impiego di lavoratori pubblici con una determinata anzianità anagrafica e contributiva e favorendo l'ingresso di giovani lavoratori all'interno delle Pubbliche Amministrazioni.

L'opportunità di uno “svecchiamento” del personale delle P.A. in Italia è risultata evidente anche alla luce di una recente indagine dell'OCSE, che ha collocato i dipendenti pubblici statali italiani fra i più anziani d'Europa, con una percentuale di ultracinquantenni pari al 50%, mentre nella maggior parte dei Paesi europei detta percentuale sarebbe all'incirca del 30%³.

² Con il termine *turn over* si intende la possibilità per le P.A. di procedere a nuove assunzioni per sostituire il personale che ha cessato il rapporto di lavoro nell'anno precedente o negli anni precedenti.

³ G. CREPALDI, *Pensionamenti d'ufficio e turn-over più flessibile per lo svecchiamento del personale della p.a.*, www.ilpersonale.it del 15/10/2014.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che la normativa in oggetto comporterà un incremento degli oneri previdenziali per l'anticipo del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio del personale cessato; il dichiarato ricambio generazionale, invece, avverrà gradualmente, poiché vincolato al rispetto delle percentuali di *turn over* di cui all'art. 3, che in un'ottica di riduzione della spesa, limiteranno le possibilità assunzionali delle Pubbliche Amministrazioni nei prossimi anni.

L'abolizione del trattenimento in servizio

Il trattenimento in servizio consentiva alle Pubbliche Amministrazioni di mantenere in servizio i dipendenti che ne facessero richiesta per un biennio oltre il compimento dell'età prevista per il collocamento in riposo.

Detto istituto era previsto e disciplinato dalle seguenti norme, oggi espressamente abrogate dall'art.1, c.1, del d.l. n. 90 del 2014:

- l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ("Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") configurava un **vero e proprio diritto soggettivo alla permanenza in servizio** per i dipendenti che ne facessero richiesta;
- l'art. 72, commi da 7 a 10, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 ("Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"), convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, attribuiva a quest'istituto carattere di **eccezionalità**. In particolare, il c. 7 disponeva che la P.A. potesse accogliere l'istanza del dipendente di trattenimento in servizio solo in concreta presenza di specifici presupposti ("in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali", "in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti" e "in funzione dell'efficiente andamento dei servizi").

- l'art.9, c. 31, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122, statuisce che i trattenimenti in servizio “possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie”.

Sino al 2011, il requisito anagrafico richiesto per il pensionamento ordinario di vecchiaia dei dipendenti pubblici era il raggiungimento dei **65 anni** di età, per cui il trattenimento in servizio era consentito sino all’età massima di **67 anni**.

La c.d. Riforma Fornero (art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” - convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha incrementato l’età anagrafica necessaria per l’accesso al pensionamento ordinario dei dipendenti pubblici, fissandola in **66 anni** per il 2012 e in **66 e 3 mesi** per gli anni 2013, 2014 e 2015⁴.

Conseguentemente, nel 2012 il trattenimento in servizio poteva essere concesso sino a **68 anni**, dal 2013 sino a **67 anni e 3 mesi**.

A partire dal **25 giugno 2014** – data di entrata in vigore del d.l. n. 90 del 2014 – le Pubbliche Amministrazioni non possono più disporre trattenimenti in servizio.

Sono previste comunque, delle deroghe a tale divieto ed una minuziosa disciplina transitoria, volta a contemperare la dichiarata finalità di attuazione del ricambio generazionale con l’esigenza di garantire la stabilità e la continuità della funzione svolta⁵ (art. 1, commi dal 2 al 3-ter).

⁴ Oltre al requisito anagrafico, per l’accesso alla pensione di vecchiaia si richiede il perfezionamento di 20 anni di contributi (15 anni per le categorie indicate nella circolare INPS n. 16 del 2013).

⁵ O.TORIELLO, *Le modifiche in tema di pubblico impiego*, in F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p.35.

- Una prima deroga è prevista a favore dei lavoratori che non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva minima richiesta per la pensione di vecchiaia (**20 anni di contributi**).

In tale ipotesi, la P.A. su domanda dell'interessato è tenuta a disporre il trattenimento in servizio sino al conseguimento di tale anzianità contributiva minima e comunque non oltre **il 70° anno di età**, conformemente al principio secondo cui non può precludersi al personale che al compimento del limite anagrafico per il collocamento a riposo non abbia ancora maturato il diritto alla pensione, la possibilità di derogare detto limite “al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto”, pena la violazione dell'art. 38 della Costituzione (sent. 282 del 1991, art.509, c. 5, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione⁶, Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 2012).

- I trattenimenti in servizio già disposti al **25 giugno 2014**, data di entrata in vigore del decreto, sono fatti salvi fino al **31 ottobre 2014** o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
- I trattenimenti in servizio del personale della scuola già disposti al **25 giugno 2014** sono fatti salvi fino al **31 agosto 2014** o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore, in ragione della specificità del settore che contempla uscite obbligatorie con l'inizio dell'anno scolastico.
- Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati (siano essi ordinari, amministrativi, contabili o militari) sono fatti salvi fino al **31 dicembre 2015** o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
- Al fine di tutelare le minoranze linguistiche in seno al Consiglio di Stato e nelle more dell'adeguamento delle relative disposizioni, è prorogata la permanenza in servizio dei Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, aventi l'età per il collocamento in quiescenza e già nominati

⁶ D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

all'entrata in vigore del decreto, sino al **31 dicembre 2015** o fino alla nomina dei nuovi Consiglieri di Stato se precedente.

Le modifiche all'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A.

L'art. 1, c. 5, del decreto legge n. 90 del 2014 modifica la disciplina dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte della Pubblica Amministrazione, ampliandone l'ambito di applicazione.

Ai sensi di tale comma, le Pubbliche Amministrazioni – nel rispetto di determinate condizioni – possono risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano raggiunto i requisiti contributivi vigenti per l'accesso alla pensione anticipata.

Al fine di comprendere meglio la previsione in esame, occorre precisare che alla luce del già citato art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'accesso alla pensione anticipata è consentito per l'anno 2014 al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari a **42 anni e 6 mesi** per i lavoratori e di **41 anni e 6 mesi** per le lavoratrici. Sono previste delle penalità sulle quote retributive di pensione volte a disincentivare il pensionamento anticipato di soggetti che abbiano meno di **62 anni**.

Le P.A. potranno avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti di soggetti che abbiano maturato i requisiti contributivi richiesti per il pensionamento anticipato e abbiano un'età pari o superiore a 62 anni, purchè ciò avvenga con decisione motivata “con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi” e con un preavviso di sei mesi.

La norma si applica anche al personale dirigenziale. Sono, invece, esclusi dall'ambito applicativo della norma il personale della Magistratura, i Professori universitari e i responsabili di struttura complessa del SSN.

Le disposizioni in esame si applicano, altresì, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario, ma solo al raggiungimento del **65° anno** di età.

L'art.1, c. 6, infine, contiene norme di copertura finanziaria.

Art. 1-bis Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti

È incrementato il sostegno finanziario statale per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Il finanziamento previsto dall'art. 1-bis del decreto legge n. 90 del 2014 è volto a favorire, sempre in un'ottica di ricambio generazionale, il pensionamento di vecchiaia anticipato di giornalisti dipendenti da aziende che:

- abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto;
- prevedano, anche mediante integrazione dei piani già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze coerenti alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo e rilancio aziendale, nel rapporto minimo di **un'assunzione ogni 3 prepensionamenti**. (Sono esonerate dal rispetto di questa condizione le aziende i cui accordi prevedano un massimo di 5 prepensionamenti.)

Sono previste delle ipotesi di revoca del finanziamento stesso, laddove i giornalisti che abbiano optato per il prepensionamento finanziato dall'articolo in oggetto, instaurino rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di co.co.co., ovvero sottoscrivano contratti per la cessazione del diritto di autore, con l'azienda che ha disposto il prepensionamento o per un'altra azienda appartenente al medesimo gruppo editoriale.

Deve, tuttavia, evidenziarsi che la norma in oggetto tace in merito all'individuazione dell'organo preposto alla revoca o alle modalità con cui la stessa deve realizzarsi, limitandosi ad una mera affermazione di principio.

Art.2 Incarichi direttivi ai magistrati

Si disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, con misure dirette a favorirne la tempestiva conclusione.

Prima di soffermarsi sul contenuto della norma in esame, appare opportuno accennare a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 ("Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150") in riferimento al conferimento da parte del C.S.M. degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Le **funzioni direttive** hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, previo concerto con il Ministro della giustizia, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni. Alla scadenza di tale termine, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di rieiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza (art. 45 del d.lgs. n. 160 del 2006).

Analogamente, le **funzioni semidirettive** hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni (art. 46 del d.lgs. n. 160 del 2006).

L'art. 2, c.1, della legge n. 114 del 2014 inserisce i commi 1-bis e 1-ter nell' articolo 13 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (“Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”).

Il comma 1-bis disciplina lo specifico procedimento per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive ai magistrati, stabilendo nuovi termini temporali per la conclusione della procedura.

Ai sensi del comma 1-bis dell' articolo 13 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (introdotto dall'art. 2, c. 1, del decreto legge n. 90 del 2014), il magistrato cessato dall' incarico di componente del C.S.M. non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell' elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie⁷ se prima non sia decorso un anno (e non più due) dal giorno in cui ha cessato di essere componente del C.S.M. :

- per raggiunti limiti di età o di decorrenza del termine ottennale previsto come periodo massimo di permanenza nella funzione direttiva dagli articoli 45 e 46 del già citato decreto legislativo n.160 del 2006;

- entro 6 mesi⁸ dalla pubblicazione dei posti vacanti, negli altri casi.

Il comma 1-ter (anch'esso introdotto dall'art. 2, c. 1, del decreto legge n. 90 del 2014), stabilisce che in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis dell'art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, il Comitato di presidenza provvede a sostituire il relatore della procedura con il Presidente della Commissione referente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una proposta sul conferimento di detti incarichi.

L' art 2, c. 2, del decreto n. 90 del 2014, così come riformulato in sede di conversione, prevede che i nuovi commi 1-bis e 1-ter dell'art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, si

⁷ O.TORIELLO, *Magistratura e avvocatura dello Stato*, in F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p.124.

⁸ Il termine è aumentato da tre a 6 mesi.

applichino alle procedure concorsuali relative alle vacanze in organico successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Ulteriori modifiche in materia di incarichi direttivi e semidirettivi sono recate dal comma 3 dell'articolo in esame, che riduce da 4 a 3 anni il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati per il conferimento delle funzioni di cui sopra. La riduzione opera in via transitoria, per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015⁹.

Il successivo comma 4, intervenendo sul regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati, delimita l'area del controllo del giudice amministrativo, con riguardo sia al giudizio impugnatorio - caducatorio, sia con riferimento al successivo processo esecutivo¹⁰.

L'ultima disposizione prevista dall' art.2, comma 4-bis, del decreto n. 90 del 2014, proroga dal 15 luglio al 15 ottobre 2014 il termine per emanare i regolamenti di organizzazione e di disciplina degli uffici dei Ministeri, seguendo la procedura semplificata prevista dall'art. 16 comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ("Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

⁹ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria*, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

⁷ O.TORIELLO, *Magistratura e avvocatura dello Stato*, in F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p.123.

Art. 3 Semplificazione e flessibilità nel *turn over*

Sono rimodulate le percentuali di *turn over* per le Pubbliche Amministrazioni, sulla base dei risparmi di spesa legati alle cessazioni di personale di ruolo avvenute nell'anno precedente.

L'art. 3 del decreto in oggetto è rubricato "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*".

Con il termine *turn over* si intende la possibilità per le P.A. di procedere a nuove assunzioni per sostituire il personale che ha cessato il rapporto di lavoro nell'anno precedente o negli anni precedenti.

Numerose disposizioni di contenimento della spesa pubblica hanno nel corso degli anni previsto specifiche limitazioni al *turn over*.

L' art. 3 si propone di realizzare l'obiettivo di semplificazione, enunciato in rubrica attraverso:

- l'**accorpamento** in un unico articolo del regime di *turn over* degli anni dal 2014 al 2018 delle P.A. (seppur con esclusione dei comparti università, sicurezza, sanità e scuola che rimangono disciplinati dalle disposizioni vigenti);
- la **commisurazione delle percentuali** di *turn over* al criterio dei risparmi di spesa legati alle cessazioni di personale (peraltro esclusivamente di ruolo) cessato nell'anno di precedente.

La tabella seguente riassume i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'art. 3 del d.l. n. 90 del 2014.

Nel 2014, ad esempio, le Amministrazioni di Regioni ed Enti locali (sottoposti al patto di stabilità interno, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è superiore al 25%) potranno assumere personale a tempo indeterminato nella misura del 60% del personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Tab. 1

Limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 90/2014

Amministrazione	Limite di spesa per l'assunzione di personale a tempo indeterminato (commisurato alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente) per gli anni:				
	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
A. statali, anche ad ordinamento autonomo, agenzie ed enti pubblici non economici (c. 1)	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Enti di ricerca la cui spesa non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive (c. 2)	50 %	50 %	60 %	80 %	100 %
Regioni ed Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è superiore al 25% (c. 5)	60 %	60 %	80 %	80 %	100 %
Regioni ed Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25% (c. 5-quater)	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Prima di soffermarsi analiticamente sul contenuto della tabella, appare opportuno indicare le esclusioni previste dall'art. 3.

Il sesto comma esclude l'applicazione dei suddetti limiti di *turn over* alle assunzioni di personale appartenente alle **categorie protette** ai fini della copertura delle quote di riserva obbligatoriamente previste¹¹.

Si tratta di una previsione pienamente conforme alla *ratio* della legge 12 maggio 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che mira appunto alla "promozione

¹¹ Le quote di riserva previste dall'art. 3 della l. n. 68 del 1999 vincolano i lavoratori che occupano da 15 a 35 dipendenti ad assumere almeno un lavoratore disabile (questo preciso obbligo scatta per i datori di lavoro privati solo in caso di nuove assunzioni), quelli che occupano da 36 a 50 dipendenti ad assumerne almeno 2, quelli che occupano più di 50 dipendenti, ad assumere un numero di lavoratori disabili pari al 7% dei lavoratori occupati.

dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato”(art. 1 della l. n. 68 del 1999).

Ulteriori categorie escluse dall'applicazione del citato art. 3 sono i **Corpi di Polizia, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il comparto della scuola e le Università** (art. 3, c.1), a cui si applica la normativa di settore¹².

¹² Si segnala, infine, che i commi 3-bis e ss. introducono alcune previsioni inerenti a specifiche tipologie di personale, concernenti in particolare:

- lo scorrimento delle graduatorie 2013 della Polizia Penitenziaria (purché approvate entro il 31 dicembre 2014) al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo in occasione dell'EXPO Milano (c.3-bis, 3-quinquies e 3-sexies) ;
- le assunzioni per la Polizia di Stato previste dalla scorsa legge di stabilità (art. 1, c. 464 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) e dei vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 (c.3-ter e c.3-quater)
- l'assunzione di 1.030 vigili del fuoco, mediante scorrimento di specifiche graduatorie già esistenti, per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo operativo dei vigili del fuoco (c.3-octies);
- l'impiego del personale volontario in servizio temporaneo in occasione di calamità naturali o catastrofi (c.3-undicies)
- l'assunzione, anche in soprannumero, dei 24 vincitori del concorso per assistente tecnico del servizio motoristico e meccanico, risultanti da specifica graduatoria, per assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area protettiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari (c.4-bis).

Il *turn over* nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, agenzie ed enti pubblici non economici, e negli enti di ricerca la cui spesa non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive

Estratto dalla tab. 1

Limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 90/2014

Amministrazione	Limite di spesa per l'assunzione di personale a tempo indeterminato (commisurato alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente) per gli anni:				
	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
A. statali, anche ad ordinamento autonomo, agenzie ed enti pubblici non economici (c.1)	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %
Enti di ricerca la cui spesa non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive (c.2)	50 %	50 %	60 %	80 %	100 %

Le limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nella **Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, agenzie ed enti pubblici non economici**, sono individuate al primo comma dell'art. 3.

Le percentuali di *turn over* rimangono invariate rispetto alla normativa previgente, ma il criterio di calcolo viene modificato **eliminando il c.d. "vincolo capitaro"**, che legava il meccanismo del *turn-over* al numero dei dipendenti cessati nell'anno precedente.

Come evidenziato nel Conto annuale elaborato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'applicazione del vincolo capitaro aveva comportato nel corso degli anni un aumento della spesa pubblica, dovuto allo spostamento del personale dalle qualifiche basse alle qualifiche alte, a parità di numero complessivo di dipendenti¹³.

Un'ulteriore restrizione della spesa pubblica deriva dal riferimento alla **cessazione del solo personale di ruolo**, laddove la precedente normativa con l'espressione generica "personale cessato" includeva tutto il personale in servizio.

¹³ O.TORIELLO, *Le modifiche in tema di pubblico impiego*, in F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p.46.

Le descritte limitazioni, da un lato, consentono una riduzione della spesa pubblica, dall'altro, allungano i tempi necessari per realizzare un effettivo ricambio generazionale nella P.A.

Analoghe considerazioni possono effettuarsi in riferimento alle previsioni relative agli **enti di ricerca la cui spesa non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive**, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente (comma 2).

Le assunzioni delle Amministrazioni statali, delle agenzie e degli enti pubblici non economici di cui al c.1, così come quelle degli enti di ricerca previste al c.2, devono essere autorizzate mediante lo stesso d.P.C.M. e con le stesse procedure con cui si concede l'avvio delle procedure concorsuali, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno di personale e corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente, delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e degli oneri correlati (comma 3).

Si consente, a partire dal 2014, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni (c.d. **resti assunzionali**), per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (comma 3)¹⁴.

L'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle summenzionate disposizioni è annualmente monitorato da parte del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ove tale monitoraggio rilevi incrementi di spesa in grado di compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con apposito decreto interministeriale devono adottarsi misure correttive, per neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente (comma 4).

¹⁴ Un'analogha previsione è contenuta all'art. 3, c.5, del d.l. n. 90 del 2014 in riferimento ai resti assunzionali negli enti territoriali. Per un approfondimento, si rinvia al paragrafo successivo.

Il *turn over* negli enti territoriali

Estratto dalla tab. 1

Limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 90/2014

Amministrazione	Limite di spesa per l'assunzione di personale a tempo indeterminato (commisurato alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente) per gli anni:				
	2014	2015	2016	2017	Dal 2018 in poi
Regioni ed Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è superiore al 25% (c.5)	60 %	60 %	80 %	80 %	100 %
Regioni ed Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25% (c.5-quater)	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %

La riforma del 2014 ha incrementato le percentuali di *turn over* di Regioni ed Enti locali, dapprima fissate al 40%, ed oggi incrementate al 60% per il biennio 2014-2015, al 80% per il biennio 2016-2017, al 100% dal 2018 in poi (art. 3, c.5).

Un incremento ancora maggiore è previsto dall'art. 3, c. 5-quater, a favore delle Regioni e degli Enti locali più "virtuosi", la cui spesa di personale sia pari o inferiore al 25% della spesa corrente.

Questi ultimi a decorrere dal 1° gennaio 2014 possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, mentre a decorrere dall'anno 2015 è previsto il *turn over* pieno del 100% (a fronte della disciplina previgente che per i medesimi anni prevedeva un limite generale del 60%)¹⁵.

¹⁵ O.TORIELLO, *Le modifiche in tema di pubblico impiego*, in F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, pp.50-51.

L'art. 3, c.5, non si limita ad incrementare le percentuali di *turn over* per gli enti territoriali, ma contiene altre importanti previsioni, che necessitano di essere approfondite. Esso chiaramente enuncia che permangono valide le disposizioni previste dall'art. 1, c.557, 557-bis e 557-ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007”).

Le nuove disposizioni in materia di *turn-over* previste per Regioni ed Enti locali, dunque, non intaccano l'**obbligo di riduzione della spesa di personale** rispetto all'anno precedente, che dovrà comunque essere rispettato.

E', invece, abrogato l'art. 76, c.7, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che faceva divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale fosse pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il rapporto fra spese di personale e spese correnti non è, tuttavia, espunto fra i parametri di valutazione della virtuosità degli Enti territoriali¹⁶.

Esso rileva – oltre che ai fini del contenimento delle spese di personale imposto dal già citato art. 1, c.557, della legge n. 296 del 2006 – nella parte in cui l'art. 3, c.5, del decreto n. 90 del 2014, dispone che le Regioni e gli Enti locali coordinino le politiche di assunzioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti¹⁷.

¹⁶ G. BERTAGNA, *Turn-Over e spesa di personale*, in *Personale News* n. 14, Publika, 2014, p. 18.

¹⁷ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582*

Rimangono ferme, per queste aziende, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 e modificato dall'art. 3, c.5-quinquies del d.l. n. 90 del 2014 (che espunge nella citata disposizione del 2008 il richiamo al contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014)¹⁸.

Il c. 5 dell'art. 3 interviene, inoltre, sulla questione dei “**resti assunzionali**”, che permangono nell'ipotesi in cui, dopo l'utilizzo concreto del margine assunzionale, rimangono delle somme (virtuali) ancora a disposizione per assunzioni a tempo indeterminato.

Prima dell'entrata in vigore del decreto, in mancanza di una previsione normativa e conformemente ad un orientamento costante e consolidato delle sezioni regionali della Corte dei Conti, non vi era alcun dubbio che dette somme potessero essere di fatto “riportate” negli anni successivi.

Oggi, invece, il c. 5 dell'art. 3 recita: “A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.

E' stato evidenziato¹⁹ che la norma non è univoca ed è suscettibile di diverse interpretazioni.

Prima interpretazione: nel 2014, si potrebbero, di fatto, riportare le quote di *turn over* non utilizzate negli anni 2011, 2012 e 2013 (arco temporale di tre anni);

Seconda interpretazione: nel 2014, si calcola il *turn over* al 60% della spesa delle cessazioni dell'anno 2013 e, se questa quota non si utilizza (o si utilizza parzialmente), si può trascinare al massimo in un arco temporale di tre anni (quindi, per gli anni 2014, 2015 e

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

¹⁸ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it*

¹⁹ G. BERTAGNA, *Turn-Over e spesa di personale*, in *Personale News* n. 14, , Publika, 2014, pp.16-17.

2016); nel 2015, si aggiungono le risorse pari al 60% della spesa delle cessazioni dell'anno 2014 e, così, per gli anni successivi²⁰.

Ulteriori disposizioni, introdotte in sede di conversione, impongono agli enti territoriali di:

- assicurare nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (c. 5-bis)
- ricorrere alle graduatorie esistenti sino al loro esaurimento prima di indire nuove procedure concorsuali (c. 5-ter).

Si consente, inoltre, alle Province la possibilità di prorogare ulteriormente²¹ i contratti a tempo determinato da queste stipulate per specifiche necessità, sino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali di cui alla legge Delrio 7 aprile 2014, n. 56 del 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.6-bis).

Infine, il comma 10-bis prevede che il rispetto dei limiti assunzionali da parte degli Enti locali debba essere certificato dai revisori dei conti (nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente) e che in caso di "mancato adempimento", il prefetto debba presentare una relazione al Ministro dell'interno, in cui altresì verifica il rispetto delle prescrizioni del presente decreto legge circa il divieto di effettuare attività gestionale da parte del personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica²².

²⁰ G. BERTAGNA, *Turn-Over e spesa di personale*, in *Personale News* n. 14, , Publika, 2014, pp.16-17.

²¹ La scadenza di tali contratti era stata già prorogata al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni."), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125.

²² Detta prescrizione è contenuta all'art. 11, c.4, del decreto n. 90 del 2014, cui si rinvia.

Art 4 Mobilità volontaria e obbligatoria

L'articolo introduce una nuova disciplina sull'istituto della mobilità, che consente ai dipendenti pubblici contrattualizzati il passaggio diretto tra amministrazioni diverse, e si inserisce a pieno titolo nel percorso di riforme avviato dal legislatore del 2014, al fine di migliorare il processo di allocazione ed utilizzo delle risorse umane all'interno delle strutture delle PP.AA.

La disamina della disciplina afferente tale materia non può che partire dall'interpretazione testuale dell'art. 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" – di seguito denominato T.U.P.I.), così come modificato dall' art. 4, commi 1 e 2, del decreto legge n.90 del 2014.

La mobilità volontaria

Il primo comma dell'art. 30 T.U.P.I., così come novellato dall'art. 4, c.1, del decreto legge n. 90 del 2014, stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso della amministrazione di appartenenza²³.

Allo scopo di rendere pubblica la disponibilità dei posti presenti in organico da colmare e nel fissare preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, le amministrazioni devono predisporre un apposito bando da pubblicare sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, in cui sono indicati:

- i posti che si intendono ricoprire mediante passaggio diretto del personale di altre amministrazioni;

²³ Viene dunque meno il preliminare parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi o degli uffici cui il personale era o avrebbe dovuto essere assegnato, come previsto espressamente dall' originario art.30 del T.U.P.I.

- i requisiti e le competenze professionali che gli interessati devono possedere (categorie, profilo professionale, iscrizione ad albi, esperienza acquisita, etc²⁴).

Il Consiglio dei Ministri, e specificatamente il Dipartimento della funzione pubblica, per agevolare le procedure di mobilità istituisce un portale finalizzato all'incontro tra domanda ed offerta.

L'amministrazione di destinazione, qualora la domanda di trasferimento abbia esito favorevole, provvede alla riqualificazione dei dipendenti predisponendo percorsi specifici o settoriali di formazione, avvalendosi, ove possibile, dell'apporto della Scuola nazionale dell'Amministrazione e, comunque, utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 30, c.1-bis, T.U.P.I., come novellato dall'art. 4, c.1, del decreto legge n. 90 del 2014).

La novella del 2014 non intacca l'obbligo, previsto dalla precedente normativa, di attivare i procedimenti per la mobilità volontaria prima di procedere all'indizione di nuove procedure concorsuali (art. 30, comma 2-bis, T.U.P.I.), fermo restando che in via prioritaria si deve provvedere all'immissione in ruolo di dipendenti provenienti da altre amministrazioni che abbiano già prestato attività lavorativa, in posizione di comando o di fuori ruolo, presso l'amministrazione di riferimento.

L'assenso dell'amministrazione di appartenenza non è richiesto, in via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure volte a determinare i fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, nei casi di trasferimento tra sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali. In questo caso è l'amministrazione di appartenenza che deve disporre il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, a condizione che quest'ultima abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quelli disponibili nell'amministrazione di appartenenza (art. 30, c.1, T.U.P.I., così come novellato dall'art. 4, c.1, del decreto legge n. 90 del 2014).

²⁴ C. BORTOLETTO, *Le novità in materia di mobilità*, in *Personale News* n. 14, Publika, 2014, p. 19.

Nei casi di mobilità di dipendenti delle Regioni e degli Enti locali, l'assenso dell'amministrazione di appartenenza resta ancora un presupposto necessario, essenziale ed inderogabile²⁵.

La mobilità obbligatoria

Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge n. 90 del 2014 tratta della c.d. **mobilità obbligatoria** nei casi di trasferimento dei dipendenti pubblici nell'ambito della medesima unità produttiva.

Costituiscono una medesima unità produttiva, con piena esigibilità della prestazione lavorativa da parte del datore pubblico, le sedi collocate nel territorio del medesimo Comune a una distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito alla prima assegnazione.

I dipendenti sono, dunque, tenuti a prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in un'altra, previo accordo tra le amministrazioni interessate, nell'ambito della medesima unità produttiva. Non trova applicazione, in tal caso, l'art.2103, c.1, terzo periodo, del Codice Civile che dispone che il lavoratore “non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

Qualora sia necessario sopperire a carenze di organico per l'esercizio delle funzioni istituzionali, secondo criteri da definirsi con decreto ministeriale, previa consultazione con le confederazioni sindacali e rappresentative e ove necessario intesa in sede di Conferenza unificata, si prevede che possano realizzarsi passaggi diretti di personale tra amministrazioni anche in assenza di accordo tra queste.

Tali disposizioni sono estese ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni aventi diritto al congedo parentale e ai soggetti che assistano familiari con handicap (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e

²⁵ C. BORTOLETTO, *Le novità in materia di mobilità*, in *Personale News* n. 14, Publika, 2014, p. 19.

i diritti delle persone handicappate.”), seppur subordinate al consenso degli stessi a svolgere la propria attività lavorativa presso altra sede.

Sono nulle le clausole contrattuali in contrasto con la nuova disciplina sulla mobilità del personale.

Al fine del potenziamento delle politiche di mobilità, il Ministero dell'economia e delle Finanze istituisce un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione del fondo sono stabiliti con d.P.C.M., di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze. In sede di prima applicazione nell' assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate al funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena attuazione delle Province di cui alla legge Delrio. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria.

La mobilità intercompartimentale

Al fine di favorire i processi di **mobilità fra i comparti di contrattazione del personale pubblico**, il comma 3 dell'art. 4 del decreto legge n. 90 del 2014 dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione deve essere approvata con DPCM la tabella di equiparazione fra i diversi livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi per il quale l'art. 29-bis T.U.P.I. prevede il parere della Conferenza Unificata, sentite le organizzazioni sindacali.

Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5 Assegnazione di nuove mansioni

L' art. 5 della legge n. 114 del 2014 riguarda la gestione del personale pubblico in eccedenza posto in disponibilità.

L'art. 5, comma 1, che apporta significative modifiche all' art.34 del d.lgs. n. 165 del 2001 (T.U.P.I.), prevede che i lavoratori iscritti negli elenchi del personale in disponibilità, pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni interessate, possano presentare, in deroga all' art. 2103 cod. civ.²⁶, nei 6 mesi antecedenti la scadenza del periodo di disponibilità, istanza di ricollocazione, nell' ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore o di inferiore area o categoria, di un solo livello, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione (tecnicamente si parla di **demansionamento**).

In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei 30 giorni anteriori alla data di scadenza del termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell'indennità spettante in seguito al collocamento in disponibilità, così come disposto dall' art.33, comma 8, T.U.P.I..

Il personale in disponibilità ricollocato non ha diritto a percepire la richiamata indennità, ma può essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica o categoria di inquadramento, anche attivando procedure di mobilità volontaria.

L'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, sono subordinate, nell' ambito della programmazione triennale del personale, alla verificata impossibilità di ricollocare all'interno dell'amministrazione i soggetti iscritti nell'elenco del personale in disponibilità.

²⁶ L' art. 2103 cod. civ. stabilisce testualmente *che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia acquisito o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, con conseguente nullità di ogni patto contrario”*.

A tal punto i dipendenti in questione possono:

- essere assegnati, compatibilmente con i posti presenti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o individuate dal Dipartimento della funzione pubblica in attuazione del comma 5-bis dell'art.34-bis T.U.P.I.;
- avvalersi delle procedure di mobilità tra settore pubblico e privato previste dall'art.23-bis T.U.P.I., anche se, in detti periodi di utilizzo, ogni onere retributivo è posto a carico dell'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente;
- avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.

L'art. 5, comma 2, della presente legge, integra la disciplina sulla gestione delle eccedenze per il personale delle società partecipate delle Pubbliche amministrazioni, introdotta dalla legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), specificando che le procedure di mobilità per la ricollocazione del personale tra società controllate dallo stesso Ente e quelle di mobilità presso altre società operanti anche al di fuori del territorio regionale, si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio.

Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione in una qualifica inferiore.

Art.6 Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza

Si pone il divieto di attribuire a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi di studio o consulenza a titolo oneroso. Sono invece consentiti quelli a titolo gratuito.

L'art. 6 modifica l' art.5, c.9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.

In particolare, alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall' ISTAT, nonché alle autorità indipendenti , CONSOB inclusa, è posto il divieto di attribuire a lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, appartenenti o meno a quella o ad altra amministrazione , incarichi a **titolo oneroso** :

- di studio o di consulenza;
- dirigenziali e direttivi;
- cariche in organi di governo delle amministrazioni.

Come è evidente cambia la *ratio* della norma: mentre il già citato decreto legge n.95 del 2012 disponeva che il divieto riguardasse espressamente incarichi di studio e consulenza attribuiti a soggetti in quiescenza, che avessero svolto nell'ultimo anno di servizio presso quella stessa Amministrazione funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto di studio e consulenza, con la legge di riforma in esame, tutti i soggetti collocati in quiescenza e dunque titolari di pensione, siano essi lavoratori privati o pubblici, appartenenti o meno a quella o altra amministrazione, non possono più ottenere incarichi retribuiti.

È invece ancora fatta salva per ciascuna amministrazione la possibilità di attribuire esclusivamente a **titolo gratuito** incarichi e collaborazioni a persone in quiescenza e per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rimborsabile. In tale ipotesi possono essere corrisposti solo eventuali rimborsi spese rendicontati, nei limiti stabiliti dagli Enti interessati.

E' espressamente previsto che tali disposizioni non sono applicabili ai componenti delle giunte degli Enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli ordini, dei collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario.

Gli organi costituzionali sono tenuti ad adeguarsi alla disciplina in esame nell' ambito della propria autonomia.

Infine l'art 6 detta una specifica disciplina transitoria all' uopo stabilendo che essa si applica solo agli incarichi conferiti alla data in vigore del decreto legge, con la conseguente esclusione degli incarichi precedentemente conferiti.

Art.7 Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni

L'art. 7 dimezza i distacchi, le aspettative ed i permessi sindacali già attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti.

L'art. 7, comma 1, prevede che, ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1 settembre 2014, i contingenti complessivi di distacchi, aspettative e permessi sindacali già attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni siano ridotti del 50% per ciascuna associazione sindacale; le amministrazioni devono pertanto procedere alla **rideterminazione dei monte ore**.

Misure specifiche sono introdotte per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto è previsto che alle riunioni sindacali indette dall'amministrazione possa partecipare un solo rappresentante per sigla sindacale²⁷. (art 7, c.1-bis)

Il comma 2 stabilisce che la rideterminazione dei distacchi è operata per ciascuna associazione sindacale, con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e in ogni caso non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

Nel rispetto delle procedure contrattuali e negoziali, la ripartizione dei contingenti tra le associazioni sindacali può essere modificata: in tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali (art 7, comma 3).

Come preliminarmente evidenziato, trattasi di una norma di razionalizzazione della spesa pubblica dalla quale deriva, in generale per tutte le amministrazioni pubbliche, la possibilità di impiegare un maggior numero di unità di personale nello svolgimento delle

²⁷ Si rinvia, rispettivamente, all' art 132, c.4, del d.P.R. 18 giugno 2002, n.164 ("Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003") e all'art. 40, c. 4, del d.P.R. 7 maggio 2008 ("Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco").

attività istituzionali con una conseguente ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane.

Art 8 Incarichi negli uffici di diretta collaborazione

Si sancisce l'obbligo del collocamento fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato chiamati ad assumere incarichi apicali o semiapicali presso istituzioni, organi ed enti pubblici, anche internazionali.

L'art.1, c. 66, della legge 6 novembre 2012 n.190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."), nella sua originaria formulazione, disponeva che tutti gli incarichi attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato non dovessero essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

Il successivo comma 67 delegava il governo ad adottare, entro 4 mesi, un decreto legislativo per individuare gli ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, incompatibili con la funzione giudiziaria, che comportassero necessariamente ed obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo. Detta delega tuttavia non è mai stata esercitata.

Il comma 68 stabiliva poi un limite generale di permanenza massima fuori ruolo di **10 anni**, anche continuativi, nell'arco del servizio²⁸.

Il comma 1 dell'art. 8, del decreto legge n. 90 del 2014 interviene sull'art.1, comma 66, della legge n.190 del 2012, rendendo maggiormente stringente la disciplina sul collocamento fuori ruolo dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali in posizioni apicali o semiapicali ivi compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto nonché quelli di consulente giuridico o di componente degli organismi indipendenti di valutazione, introducendo un periodo finale nel comma 66 e precisando che i magistrati e gli altri soggetti indicati, per ricoprire gli incarichi in

²⁸ O.TORIELLO, *Magistratura e avvocatura dello Stato*, in F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p.128.

questione devono obbligatoriamente collocarsi fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico.

È escluso, quindi, il ricorso all' istituto dell'aspettativa. In tal modo il legislatore della novella pone fine ad una prassi che consentiva di aggirare il limite decennale del fuori ruolo attraverso il ricorso all' istituto dell' aspettativa.

Il comma 2 fissa in 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto il termine entro il quale gli interessati devono ottenere il collocamento fuori ruolo.

In base a quanto disposto dal comma 3, sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 4 riguarda la pubblicità dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato, nonché sulla loro assunzione di incarichi estranei alle funzioni d'istituto.

In particolare, è prevista la pubblicazione sui siti degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari, oltre che sul sito dell' Avvocatura dello Stato, delle statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati e dei periodi di assenza dei medesimi soggetti riconducibili all' assunzione di incarichi conferiti.

Art.9 Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti Pubblici

E' ridisegnata la disciplina degli onorari liquidati agli avvocati di Enti pubblici, nei casi di sentenze favorevoli per le PP.AA..

La disposizione, pressoché integralmente riformulata in fase di conversione, al primo comma prevede che i **compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni** siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione²⁹.

Il comma 2 abroga:

- il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”), concernente la riduzione dei compensi di dipendenti e dirigenti delle PP.AA. in caso di successo nei processi in cui questi rappresentano l'amministrazione;
- il terzo comma dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (“Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato”) che poneva i compensi in favore degli avvocati della PP.AA. a carico dell'Erario.

L'abrogazione del citato 3 comma dell' art.21 ha efficacia per le sentenze depositate successivamente all' entrata in vigore della legge 114 del 2014.

Il comma 3 dell'art. 9 del decreto n. 90 del 2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, prevede altresì che le somme

²⁹ Come prescritto dall' art 23-ter del decreto legge n.201 del 2011 (da ultimo modificato dal decreto -legge n.66 del 2014)

recuperate siano ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e in sede di contrattazione collettiva. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

Un regime differente è previsto per gli **avvocati** e i **procuratori dello Stato**, infatti nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50% delle somme è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato, un ulteriore 25% è destinato a borse di studio per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato; il restante 25% è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (comma 4 dell'art. 9 del decreto n. 90 del 2014)

I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri Enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. In tale sede devono inoltre essere disciplinati i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare possibilmente attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale (comma 5 dell'art. 9 del decreto n. 90 del 2014).

Il comma 6 afferma che in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, comprese quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari e contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare lo stanziamento relativo all'anno 2013.

Il comma 7 specifica che i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

L'adeguamento dei regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri Enti pubblici e dei contratti collettivi avviene entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione; in assenza di suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per

le PP.AA. non sarà più possibile corrispondere compensi professionali ai legali interni (comma 8).

Art.10 Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria

Viene abolita l'attribuzione ai Segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito.

La disposizione in esame stabilisce che le somme sottratte agli **emolumenti in favore dei Segretari comunali e provinciali** vengano interamente acquisite ai bilanci degli Enti locali, al fine di aumentarne le risorse senza ricorrere ad ulteriori forme di finanziamento eteronomo.

L'art. 10, c.1, interviene con una modifica radicale della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"), abrogandone il quarto comma dell' art. 41, che attribuiva al Segretario comunale e provinciale rogante una quota del provento annuale dei diritti di rogito in misura pari al 75 % e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.

Viene, altresì, abolita la ripartizione dei diritti di segreteria per gli atti rogati e per quelli autenticati dal segretario comunale e provinciale: il comma 2 stabilisce che il provento annuale è adesso attribuito integralmente al comune o alla provincia, modificando peraltro il regime previgente secondo cui tali proventi erano attribuiti nella misura del 90% all' ente locale, mentre il restante 10% affluiva al fondo istituito presso il Ministero dell' interno.

La legge n. 114 del 2014 mitiga l'effetto dell' abolizione dei proventi in esame, conferendo al segretario rogante, negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e in ogni caso ai Segretari comunali che non possiedono tale qualifica, una quota del provento annuale, in misura non superiore al 20% ovvero a 1/5 dello stipendio in godimento (comma 2-bis). In tutti gli altri casi è esclusa l'attribuzione dei diritti di rogito ai segretari comunali e provinciali; sono comunque fatte salve le quote maturate prima dell'entrata in vigore della presente legge (comma 2-ter).

È infine previsto dal comma 2- quater dell' art. 10 in questione, che il segretario comunale e provinciale, roga e autentica, su richiesta dell' ente, i contratti nei quali l'Ente locale stesso è parte.

Art.11 Disposizioni sul personale delle Regioni e degli Enti locali

Si introducono alcune rilevanti disposizioni, sia per il personale degli Enti territoriali, sia in materia di utilizzo delle forme di lavoro flessibile.

L' art. 11 del d.l. n. 90 del 2014 innova l'art.110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” – di seguito TUEL).

In particolare, attraverso la riscrittura integrale dell'art. 110, comma 1, si stabilisce che lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante **contratto a tempo determinato**.

Con riferimento ai posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi³⁰ definisce la quota attribuibile dagli enti locali mediante contratti a tempo determinato, fissandola in misura non superiore al 30 % dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità³¹.

Gli incarichi a contratto sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico .

Per il periodo di durata degli incarichi in questione, così come anche per gli incarichi di direttore generale ai sensi dell' art. 108 T.U.E.L., i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (art. 11, c. 1, del decreto legge n. 90 del 2014), mentre la disciplina previgente stabiliva la risoluzione del rapporto di lavoro e un' eventuale riassunzione subordinata alla vacanza del posto in organico.

³⁰ Si rinvia all' art .19, comma 6, T.U.P.I.

³¹ E' conseguentemente superata la disciplina relativa agli incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato prevista dall'articolo 19, comma 6-*quater*, del D.Lgs. n. 165/2001, che fissava limiti inferiori: 20% per i comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, 13% per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 , 10% per i restanti.

Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato può raggiungere il livello massimo del **10%**. (art 11, comma 3, del decreto legge n. 90 del 2014)

Il quarto comma dell'art. 11 integra l'articolo 90 ("Uffici di supporto agli organi di direzione politica") del T.U.E.L. con una disposizione che specifica il divieto di svolgere attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di Provincia, Giunta e assessori) anche nel caso in cui, nel contratto individuale di lavoro, il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, sia parametrato a quello dirigenziale³².

La norma prevede la possibilità di derogare ai requisiti di accesso alla qualifica, fermo restando che l'Ente è tenuto comunque a garantire il rispetto dei canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa; occorre pertanto che il personale in oggetto sia in possesso di adeguata professionalità, dell'esperienza e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni tipiche e proprie dell'attività di supporto all'organo politico.

Il ricorso alle forme di lavoro flessibile

In materia di **lavoro flessibile**, l'art. 11, c. 4-bis, stabilisce che le limitazioni contenute nell'art. 9, c. 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ("Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, relative all'utilizzo di personale a tempo determinato, con convenzioni o con collaborazioni coordinate e continuative, non trovino applicazione nei confronti degli Enti locali che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della legge 27

³²La *ratio* della norma è quella di separare le attività gestionali svolte dagli apparati burocratici delle amministrazioni da quelle proprie degli uffici di staff e supporto dell'organo d'indirizzo politico, in ossequio del principio di separazione tra politica e Amministrazione di cui all'art 14 T.U.P.I.

dicembre 2006, n. 296 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007”)³³. Pertanto, i Comuni sottoposti al patto di stabilità interno che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale, e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti all’obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, per quelle di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009.

In fase di conversione sono state introdotte ulteriori disposizioni derogatorie che contengono vincoli finanziari alla spesa per il personale dei **Comuni colpiti dal sisma** del 20 e del 29 maggio 2012. Per tali Enti, a decorrere dall’anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, i vincoli di spesa di personale si applicano con riferimento alla spesa di personale sostenuta nell’anno 2011. Inoltre, i vincoli assunzionali di cui al citato comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010, non si applicano a decorrere dall’anno 2013 e per tutto il predetto periodo di permanenza dello stato di emergenza (art.11, comma 4-ter).

Il comma 4-quater prevede, altresì, una deroga ulteriore per le **assunzioni stagionali della polizia locale nei piccoli comuni turistici**, con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. Nel dettaglio, la norma stabilisce che a decorrere dall’anno 2014 le disposizioni del citato comma 557 della L.n. 296 del 2006, non si applicano con riferimento alle spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti.

³³ O.TORIELLO, *Gli enti locali*, in F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p.94.

Infine, specifiche disposizioni, vengono introdotte con riferimento agli **enti di ricerca**. Il comma 2 dell' art.11 riformula il comma 6-quater dell' art.19 T.U.P.I.. Il nuovo testo prevede l'aumento del numero complessivo degli incarichi dirigenziali attribuibili negli enti di ricerca di cui all' art.8 del d.P.C.M. 30 dicembre 1993 n. 593 (“Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”) rispetto alle altre PP.AA. statali. Esso è fissato nel 20% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e nel 30% della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia³⁴.

³⁴ O.TORIELLO, *Gli enti locali*, in F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, pp.94-95.

Art. 12 Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale

La norma finalizzata a valorizzare ed incentivare il c.d. terzo settore, incide in maniera significativa sui diversi profili dell'attività di volontariato.

La disciplina di riferimento in materia di volontariato è data dalla legge quadro 11 agosto 1991, n.266 “Legge-quadro sul volontariato”.

Il comma 1 dell'art. 12 istituisce in via sperimentale , per il biennio 2014-2015, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un **Fondo destinato a coprire l'onere relativo agli obblighi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**, previsto per quei soggetti che beneficiano di ammortizzatori e forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale, in favore di comuni ed enti locali.

Il comma 1-bis prevede che una quota del fondo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata a fornire copertura assicurativa alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 114 del 2014, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

Il comma 2 provvede a dotare il fondo di una **somma non superiore a 10 milioni di euro**³⁵ con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Inoltre, sempre nell'ottica dell'incentivazione dell'attività in esame, il comma 3 demanda agli enti locali interessati il compito di promuovere le opportune iniziative informative, volte a rendere noti i progetti di utilità sociale attuati con le associazioni di volontariato.

³⁵ Rispettivamente 5 milioni per il 2014 e 5 milioni per il 2015.

Infine, il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per la valorizzazione, mediante la certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato prestata dai soggetti titolari dei trattamenti summenzionati.

Art. 13 Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione

Sono soppressi gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse previsti dal Codice dei contratti pubblici.

L'art. 13 abroga i commi 5 e 6 dell'art. 92 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE n. 163/2006”, in breve Codice dei contratti pubblici).

In ragione di tale abrogazione, sono soppressi gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e alle attività tecnico-amministrative ad essa connesse.

Art. 13-bis Fondi per la progettazione e l'innovazione

Si aggiungono all'articolo 93 del Codice dei contratti pubblici quattro nuovi commi, dopo il comma 7, recanti una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione e l'innovazione.

L'art. 13-bis, introdotto in sede di conversione del decreto legge, regola i fondi per la progettazione e l'innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all'Amministrazione, e in parte all'investimento in innovazione.

Il citato articolo interviene sull'art. 93 del Codice dei contratti pubblici, e dopo il comma 7, che individua gli oneri che gravano sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nei bilanci delle stazioni appaltanti, aggiunge i commi da 7-bis a 7-quinquies.

Al comma 7-bis si stabilisce che le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo denominato "**Fondo per la progettazione e l'innovazione**", risorse finanziarie in misura non superiore al 2 % degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Viene poi prevista dal comma 7-ter una disciplina più dettagliata dei criteri di riparto dell'incentivo in base al rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo.

Nel dettaglio, un importo pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità stabilite nel regolamento adottato dall'Ente e secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

Il regolamento deve pertanto stabilire:

- la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2%, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Il dirigente o il responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell'incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti interessati (privi di qualifica dirigenziale³⁶). In caso di accertamento negativo, le corrispondenti risorse costituiscono economie.

Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote, parti dell'incentivo, che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all'esterno, costituiscono economie.

Ai sensi del comma 7-quater, il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e finalizzate al miglioramento della capacità di spesa nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Il comma 7-quinquies consente agli organismi di diritto pubblico, ai concessionari di lavori pubblici e a particolari società con capitale pubblico, di adottare con proprio provvedimento una disciplina analoga a quella appena descritta³⁷.

³⁶ Il comma 7-ter non si applica al personale con qualifica dirigenziale

³⁷ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti*

Art.14 Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale

La norma reca disposizioni relative all'abilitazione scientifica nazionale necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato, nonché alla chiamata di professori associati per gli anni 2012 e 2013, modificandone la disciplina e la procedura.

I commi 1 e 2 dell'art. 14 concernono il differimento dal 31 maggio 2014 al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013.

Il differimento opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, agli oneri organizzativi e finanziari, relativi al funzionamento di ciascuna commissione, si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal MIUR agli atenei sedi delle procedure.

In seguito alla revisione dei procedimenti che disciplinano le procedure per l'abilitazione scientifica, il terzo comma, così come modificato, dispone che le procedure per l'abilitazione scientifica a livello nazionale relative all'anno 2014, siano indette entro il 28 febbraio 2015.

Il comma 3 -bis modifica in più parti gli articoli 15 e 16 della legge 30 dicembre 2010, n.240 ("Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"), prevedendo, fra l'altro:

- **la riduzione da 30 a 20 del numero di professori di prima fascia** che devono afferire a ciascun settore concorsuale;

- **L'aumento da 4 a 6 anni della durata dell'abilitazione**, riferendo l'aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013³⁸.

Il comma 3-ter stabilisce che i candidati che abbiano presentato domanda per il conseguimento dell'abilitazione nelle tornate 2012 e 2013 con esito negativo, possano ripresentare la domanda a decorrere dal 1° marzo 2015 e che anche l'abilitazione scientifica, conseguita nelle suddette tornate, abbia validità di 6 anni, invece dei precedenti 4.

Il comma 3-quater attiene alle procedure per la chiamata diretta dei professori da parte dell'università. In particolare, si dispone che sulla proposta formulata dall'università, si pronunci il Ministro, previo parere della commissione nazionale per le procedure di abilitazione scientifica, per il settore per il quale è proposta la chiamata.

Il comma 3-quinquies prevede che, nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, venga considerata prioritaria la qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica.

Il comma 4, infine, posticipa, il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012/2013, dal 31 ottobre 2014 al 30 giugno 2015³⁹.

³⁸ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria*, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

³⁹ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria*, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

Art 15 Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica

L' articolo disciplina alcuni aspetti concernenti la disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie.

Il comma 1 dell' articolo in oggetto prevede che il decreto, in base al quale viene ridotta la durata dei corsi di formazione specialistica, sia emanato entro il 31 dicembre e non più entro il 31 marzo 2014.

Si prevede, altresì, al comma 1-bis che gli specializzandi in corso optino tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che iniziano nell'anno accademico 2014-2015 l' ultimo anno di specialità.

Il comma 2 incrementa – nella misura di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016 – le risorse per il trattamento economico in favore dei medici in formazione specialistica.

Il comma 3 prevede che per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto, dai candidati, un diritto di segreteria nella misura determinata dal bando e comunque non superiore a 100 euro.

Infine il comma 3-bis fa salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica, finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.

Artt. 16, 17, 17-bis, 18, 20, 21, 21-bis, 22 Misure in materia di organizzazione della P.A.

L'intero capo II del d.l. 90 del 2014 si occupa della riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, sopprimendo gli enti divenuti inutili e semplificando quelli eccessivamente burocratizzati: l'obiettivo è quello di tagliare le spese superflue e di snellire l'attività amministrativa evitando una eccessiva capillarizzazione di attribuzioni e competenze.

I Consigli di amministrazione delle società controllate o partecipate in via esclusiva dalle Amministrazioni Pubbliche

L'art. 16 introduce modifiche sulla composizione dei **Consigli di amministrazione delle società controllate o partecipate** in via esclusiva da parte delle Amministrazioni Pubbliche e sui relativi compensi percepiti dai componenti di questi organi.

In particolare, mentre la previgente disciplina prevedeva che, ove nella società fossero coinvolte più Pubbliche Amministrazioni, la nomina dei membri derivasse da una intesa tra gli enti pubblici coinvolti, l'attuale art.16 rende **facoltativa** la presenza nei Consigli di amministrazione di membri di nomina pubblica, anche se, per la nomina dei componenti, rimane la necessità di un'intesa tra P.A. e società.

Tuttavia, la presente disposizione si applica alle sole società che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Amministrazioni Pubbliche superiore al 90% dell'intero fatturato.

Con la stessa norma viene modificato il numero dei consiglieri, determinato in tre unità per tutte le società controllate.

La norma interviene anche sul compenso dei membri del c.d.a. delle società partecipate, apponendovi dei limiti. A decorrere dal 1° gennaio 2015, infatti, il costo annuale

sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società non potrà superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Infine, qualora siano nominati dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta, o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza – fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate – essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

I consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. E' fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico.

In materia di società a partecipazione pubblica si ritiene opportuno segnalare anche l'art.17, c. 4, del decreto, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute dalle Amministrazioni Pubbliche, attraverso banche dati esistenti o con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche o da parte delle società da esse partecipate.

Il censimento delle PP.AA.

In materia di censimento delle PP.AA., la disposizione di riferimento è l'art.17 del decreto legge n. 90 del 2014, con il quale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procede, utilizzando un sistema informatico di acquisizione di dati, ad una ricognizione degli enti pubblici e ad una riunificazione delle banche dati attraverso un censimento delle Amministrazioni esistenti.

Le Amministrazioni devono inserire i dati richiesti nel nuovo sistema informatico e, in una logica di trasparenza, il Dipartimento preposto deve rendere pubblico sul sito

istituzionale l'elenco delle Amministrazioni adempienti e inadempienti all'obbligo di inserimento dati.

I dati così raccolti confluiranno in una banca dati gestita dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, resa accessibile ed aggiornabile dalle Amministrazioni coinvolte nella rilevazione.

Le Amministrazioni che non adempiranno all'obbligo di inserire i dati richiesti relativi agli enti vigilati non potranno compiere qualsiasi atto relativo a detti enti, incluso il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

Sempre in un'ottica di razionalizzazione dei dati si colloca l'art.17-bis che ha istituito **P'Anagrafe nazionale della popolazione residente (A.N.P.R.)** con lo scopo di raccogliere e rendere pubbliche tutte le informazioni in possesso della P.A.

La norma prevede che l'Anagrafe nazionale subentri anche alle Anagrafi comunali per la popolazione residente, in Italia e all'estero, ferme restando le attribuzioni dei sindaci quali ufficiali del Governo per la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e per gli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica⁴⁰.

Il legislatore, a tutela dell'economicità e dell'efficienza dei procedimenti, pone il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di richiedere al cittadino informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, collocandosi sulla scia di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") che fa divieto all'Amministrazione, se non per straordinarie esigenze, di aggravare il procedimento, aggiungendo controlli, ispezioni e richieste di documenti o informazioni.

⁴⁰ O.TORIELLO, *La riforma della pubblica amministrazione*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, pp. 8-10.

La soppressione delle sezioni staccate dei TAR e del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova

La versione originaria dell'art. 18, c.1, del decreto legge n. 90 del 2014, sopprimeva, le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, aventi sede in Comuni che non fossero capoluogo di Regione (con l'esclusione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano).

La soppressione riguardava i seguenti TAR: Pescara, Reggio Calabria, Salerno, Parma, Latina, Brescia, Lecce, Catania.

In sede di conversione, si è prevista la soppressione solo di quelle sedi site in Comuni che non sono sedi di corte d'appello.

Pertanto, le sezioni interessate dalla soppressione sono le seguenti: Latina, Parma, Pescara.

Il comma 3 dell'articolo 18 dispone, invece, la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. Viene, altresì, soppresso il comitato tecnico di magistratura, presieduto dal magistrato delle acque.

Il commissariamento del FORMEZ P.A.

Ulteriore manovra di snellimento è prevista all'art.20 che prevede lo scioglimento ed il commissariamento del FORMEZ P.A.

A far data dalla nomina del Commissario straordinario, decadono gli organi dell'associazione FORMEZ P.A. in carica, fatta eccezione per l'assemblea ed il collegio dei revisori.

In particolare, la norma prescrive che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ P.A. lo scioglimento della stessa e la nomina di un Commissario straordinario, che assicuri la continuità nella gestione delle attività e, entro il 31 ottobre 2014, suggerisca un piano

delle politiche di sviluppo delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti territoriali, in modo da salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione.

L'unificazione delle Scuole di formazione della P.A.

L'apparato formativo della P.A. ha subito negli anni diversi interventi volti a modificare competenze e strutture degli istituti di formazione.

In quest'ottica di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali e di contenimento della spesa, si colloca l'art.21 procedendo al taglio di alcuni organismi esistenti.

Nel caso di specie la norma dispone la soppressione:

- della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (S.S.E.F.);
- dell'Istituto diplomatico «Mario Toscano»;
- della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (S.S.A.I.);
- del Centro di formazione della difesa e della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche;
- delle sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione (S.N.A.) prive di centro residenziale.

Le funzioni delle scuole soppresse sono attribuite alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che verrà organizzata in dipartimenti.

La Scuola sarà abilitata alla stipula di convenzioni sulle attività di formazione iniziale e permanente con gli organi costituzionali, le Autorità Indipendenti, le Università e l'Istituto Nazionale di Statistica.

La suddetta Scuola, inoltre, subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi.

Le risorse finanziarie già stanziare e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'80%, alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione; il restante 20% è versato all'entrata del bilancio dello Stato.

Con riferimento al corpo docente, il comma 4 dell'art.21 dispone che i docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze siano trasferiti alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e sia loro applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari.

Sul personale non docente in servizio presso le Scuole soppresse, il comma 5 distingue due ipotesi:

- con riferimento al personale che si trova in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi, la norma prevede che esso rientri nelle Amministrazioni di provenienza;
- il personale in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in soprannumero, con preferenza nelle Amministrazioni aventi sede nella stessa Regione⁴¹.

La riorganizzazione del Ministero dell'Interno

L'art.21-bis prevede la riorganizzazione del Ministero dell'Interno: entro il 31 ottobre 2014 il Ministero deve ridurre le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non.

Inoltre, entro il successivo termine del 31 dicembre 2014, il Ministero deve predisporre il nuovo regolamento di organizzazione; il decreto pospone di un anno – differendolo al 31 dicembre 2014 – anche il termine entro il quale definire la previsione delle cessazioni di personale in servizio per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie.⁴²

⁴¹ O.TORIELLO, *La riforma della pubblica amministrazione*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p. 16.

⁴² O.TORIELLO, *La riforma della pubblica amministrazione*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, pp. 16-17.

La razionalizzazione delle Autorità Indipendenti

La riforma delle Autorità indipendenti si inserisce in un quadro di riforme che il legislatore già negli ultimi anni aveva avviato per dare alla materia, complessa e frammentaria, una normativa uniforme.

Diversi sono i settori nei quali interviene il decreto legge n. 90 del 2014: l'incompatibilità dei componenti e dei dirigenti, le procedure concorsuali, la riduzione delle spese per le consulenze e gli organi collegiali, la gestione unitaria dei servizi e acquisti, l'accorpamento delle sedi.

Per quanto riguarda **l'incompatibilità** dei componenti e dei dirigenti delle Autorità indipendenti l'art.22 prevede che:

- i componenti delle principali Autorità indipendenti (Autorità garante della concorrenza e del mercato, CONSOB, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Nazionale Anticorruzione, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) non possano essere nominati, alla cessazione dell'incarico, componenti di un'altra Autorità, per un periodo di cinque anni dalla cessazione dell'incarico ricoperto ed a pena di decadenza⁴³ (comma 1);
- i componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)⁴⁴ non possano, per

⁴³ La durata del divieto è stata innalzata a cinque anni in sede di conversione del decreto, in luogo dell'originario termine di due anni previsto dal testo del decreto legge.

⁴⁴ Occorre segnalare che, è stata ripristinata l'originaria composizione a cinque membri della CONSOB, dopo che il numero era stato ridotto a tre con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Sono, inoltre, ripristinate le norme del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 ("Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari."), convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, che prevedevano maggioranze rafforzate per l'adozione di regolamenti o delibere in materia organizzativa della CONSOB.

un periodo di due anni successivi alla cessazione dell'incarico, intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con soggetti pubblici o privati operanti nel medesimo settore, a pena di nullità⁴⁵ (comma 2);

- viene, inoltre, introdotto il **concorso unico** ai fini dell'accesso nei ruoli delle autorità indipendenti. Il concorso si svolgerà sulla base di apposite convenzioni tra le stesse autorità che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure (comma 4).

Per quanto riguarda, invece, la **razionalizzazione delle spese** il comma 5 introduce risparmi in termini di costo del personale dipendente, inclusi i dirigenti:

- dal 1 luglio 2014 le autorità indipendenti dovranno provvedere a ridurre il trattamento economico accessorio dei propri dipendenti, inclusi i dirigenti, in misura non inferiore al 20 %.

I commi da 6 a 11 impongono alle Autorità indipendenti di ridurre la spesa per consulenze ed organi collegiali, di gestire in forma unitaria i servizi strumentali e di avvalersi delle convenzioni CONSIP:

- dal 1 ottobre 2014 gli organismi dovranno ridurre, in misura non inferiore al 50%, rispetto al 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge, con rinegoziazione dei contratti in corso;
- entro il 31 dicembre 2014 è previsto che le Autorità provvedano ad accorpate, prevedendo la gestione unitaria, almeno tre dei seguenti servizi ricompresi tra affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.

⁴⁵ Il testo originario del decreto legge determinava questo termine in quattro anni.

Infine, al comma 9, sono dettate norme per la razionalizzazione della collocazione territoriale e l'individuazione delle **sedi**⁴⁶ delle Autorità indipendenti.

La sede delle Autorità deve essere posta in edificio di proprietà pubblica, o in uso gratuito o in locazione, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili.

Gli uffici devono essere concentrati nella sede principale, che deve essere individuata in modo da garantire la presenza effettiva del personale non inferiore al 70 % del totale su base annuale (questo criterio non si applica alla Commissione nazionale per la società e la borsa).

Le Autorità danno conto del rispetto dei criteri sopra menzionati nelle successive relazioni annuali che sono trasmesse anche alla Corte dei Conti.

⁴⁶ O.TORIELLO, *La riforma della pubblica amministrazione*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p. 24.

Art. 23 Interventi urgenti in materia di riforma delle Province e delle Città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della Città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei Comuni

Sono modificate alcune disposizioni della Legge Delrio n. 56 del 2014.

L'art. 23 del decreto n. 90 del 2014 apporta delle significative modifiche alla legge n.56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (di seguito, per semplificazione, indicata come **legge Delrio**)⁴⁷.

Al fine di agevolare la comprensione delle modifiche apportate dall'art. 23 del decreto in oggetto, si è ritenuto utile soffermarsi brevemente sulle principali disposizioni introdotte dalla Legge n. 56 del 2014.

La legge Delrio – che si compone di un articolato unico e ben 149 commi – ha ridisegnato confini e competenze dell'Amministrazione locale, prevedendo una disciplina transitoria – nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V – volta alla concreta istituzione e disciplina delle Città metropolitane, alla ridefinizione del sistema delle Province, alla guida e al sostegno dei processi di unione e fusione dei Comuni.

⁴⁷ Si tratta del secondo intervento legislativo di revisione della legge Delrio, già in precedenza modificata dall'art. 19 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”), convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.

Le disposizioni in materia di Città metropolitane

In materia di città metropolitane, la legge Delrio non si limita ad enunciare l'istituzione, ma fissa uno stringente cronoprogramma di carattere *self-executing*, precisando e disciplinando gli adempimenti che porteranno all'istituzione delle Città metropolitane (e alla contestuale cessazione delle corrispondenti Province) ed i soggetti istituzionali cui tali incombenze spettano⁴⁸.

Le Province coinvolte in questo processo di trasformazione sono: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria (a queste 9 città metropolitane si aggiunge Roma capitale con un ordinamento a sé stante).

La data prevista per l'istituzione delle Città metropolitane è il 1° gennaio 2015. Sono tuttavia previste in via eccezionale delle tempistiche diverse per l'istituzione delle città metropolitane di Reggio Calabria (art. 1, c.18, legge Delrio) e Venezia (comma 1-ter all'art. 23 del d.l. n. 90 del 2014)⁴⁹.

Gli organi della Città metropolitana, delineati dalla Legge Delrio, sono: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (art.1, comma 7, legge Delrio).

Gli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono svolti a titolo gratuito. Restano, tuttavia, a carico della Città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di *status* di amministratore per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art. 1, comma 24, legge Delrio).

Il **sindaco metropolitano**, che è di diritto il sindaco del Comune capoluogo (art. 1, comma 19, legge Delrio), ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio

⁴⁸ C. PAOLINI, *Prime note sulla città metropolitana (ddl Delrio)*, L'istituzione della città metropolitana di Firenze. Ordinamento, concreta istituzione, sviluppo Firenze, 4 aprile 2014 www.ancitoscana.it

⁴⁹ Per un approfondimento, si rinvia ai paragrafi seguenti.

metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (art. 1, comma 8, legge Delrio). Non è prevista la costituzione di una giunta, ma è data facoltà al sindaco di nominare un vicesindaco e uno o più consiglieri delegati (art. 1, commi 40 e 41, legge Delrio).

Il **consiglio metropolitano** è l'organo di indirizzo e controllo; approva regolamenti, piani, programmi, nonché ogni altro atto (compreso il bilancio) sottopostogli dal sindaco; è il titolare dell'iniziativa circa l'elaborazione dello statuto e le sue modifiche (art. 1, comma 8, legge Delrio).

Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione: 24, se la popolazione è superiore a 3 milioni di abitanti; 18, se è compresa tra 800.001 e 3 milioni di abitanti; 14, se pari o inferiore a 800.000 (art.1, comma 20, legge Delrio).

Esso dura in carica 5 anni, tuttavia il rinnovo del consiglio del Comune capoluogo comporta sempre nuove elezioni del consiglio metropolitano (art.1, comma 21, legge Delrio).

È disciplinato dalla legge come organo elettivo di secondo grado.

L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai consiglieri comunali e ai sindaci in carica dei Comuni della Città metropolitana (la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano) (art.1, comma 25, legge Delrio).

Lo statuto può, tuttavia, prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del Comune capoluogo in più Comuni o, nelle Città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in zone dotate di autonomia amministrativa (art.1, commi 21 e 22, legge Delrio).

L'elezione del consiglio metropolitano avviene in un'unica giornata sulla base di liste concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana (art. 1, comma 30, legge Delrio).

L'art. 23, c.1, lett.a-ter, del decreto n. 90 del 2014 prevede che dette liste concorrenti, siano composte da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da

eleggere. Questa prescrizione si aggiunge a quelle già contenute all'art. 1, c.26, legge Delrio, che dispone che il numero minimo di nominativi componenti le liste non debba essere inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere e che le liste debbano essere sottoscritte da parte di almeno il 5 % degli aventi diritto al voto.

Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati, pena la progressiva decurtazione delle candidature in lista se “fuori soglia di genere” (ove questa riduzione non rimuova del tutto lo scostamento dalla soglia di genere, si determina l'inammissibilità della lista)⁵⁰.

Le succitate disposizioni sulla rappresentanza di genere non si applicano, tuttavia, nei primi cinque anni dall' entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215 (“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”) (art. 1, commi 27 e 28, legge Delrio).

Ciascun elettore (sindaco o consigliere metropolitano) esprime un voto ponderato, sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del Comune di cui è rappresentante (art. 1, commi 32 e ss., legge Delrio).

Il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto n. 90 del 2014 modifica l'allegato A della legge Delrio, che disciplina il complesso meccanismo di ponderazione per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.

Per l'assegnazione del numero di consiglieri metropolitani a ciascuna lista, si segue il metodo *d'Hondt*⁵¹ (art. 1, comma 36, legge Delrio).

La **conferenza metropolitana** ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto (art. 1, comma 8, legge Delrio).

⁵⁰ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni "*. Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it

⁵¹ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni "*. Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it

È composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei Comuni della Città metropolitana (art.1, comma 42, legge Delrio).

Il procedimento di approvazione del bilancio prevede che i relativi schemi siano proposti dal sindaco metropolitano, adottati dal consiglio metropolitano e sottoposti al parere della conferenza metropolitana (tale parere è espresso con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente). Il bilancio è successivamente approvato in via definitiva dal consiglio metropolitano⁵² (art.1, comma 8, legge Delrio).

Il procedimento di adozione dello statuto e delle relative modifiche prevede la proposta del consiglio metropolitano e l'approvazione da parte della conferenza metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (art. 1, comma 9, legge Delrio).

La competenza ad approvare lo statuto entro la data del 31 dicembre 2014 era inizialmente attribuita al consiglio metropolitano (art.1, comma 15, della legge Delrio). L'art. 23, c.1, lett. a) del decreto n. 90 del 2014 ha trasferito, invece, detta competenza alla conferenza metropolitana.

Il decreto legge n. 90 del 2014 proroga, inoltre, il termine per lo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano, nonché per l'insediamento del consiglio metropolitano e della conferenza metropolitana, fissandolo al 12 ottobre 2014 e non più al 30 settembre (art. 23, c.1, lett.a), del decreto n. 90 del 2014).

⁵² SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*. Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it

Il procedimento di istituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria

In via eccezionale, per l'istituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria è stata prevista una tempistica diversa rispetto a quella disposta per le altre Città metropolitane, in ragione della situazione di scioglimento del Comune, che ha interessato la città da ottobre 2012 a ottobre 2014 (art. 1, c.18, legge Delrio).

L'istituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria si perfezionerà alla scadenza naturale degli organi provinciali in carica o comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato dei succitati organi (con ingresso nelle funzioni posticipato al momento del rinnovo degli organi del Comune di Reggio Calabria).

I termini previsti dagli artt. 12-17 legge Delrio decorrono all'atto della costituzione della Città metropolitana. In ogni caso, si dispone che l'elezione del consiglio metropolitano debba avvenire entro centottanta giorni dalla scadenza degli organi; l'approvazione dello statuto da parte del consiglio metropolitano e il subentro della Città metropolitana alla Provincia devono avvenire entro duecentoquaranta giorni dalla scadenza degli organi; il termine per l'esercizio del potere sostitutivo statale è fissato nel trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli organi⁵³ (art. 1, c.18, legge Delrio).

⁵³ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*. Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it

Il procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia

In sede di conversione del decreto legge n. 90 del 2014, è stata introdotta una disciplina speciale relativa al procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia, a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio comunale di Venezia avvenuto il 23 giugno 2014, per le dimissioni simultanee di 24 consiglieri.

La legge di riforma in esame dispone che le elezioni per il consiglio metropolitano di Venezia si svolgano entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale (che avranno luogo nel turno ordinario delle elezioni amministrative 2015); dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con conseguente assunzione delle funzioni di sindaco metropolitano da parte del sindaco di Venezia e con l'insediamento della conferenza metropolitana.

La conferenza metropolitana approva lo statuto nei successivi 120 giorni, decorsi i quali, nel caso di mancata approvazione dello statuto, il Governo attiva le procedure di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”) per l'esercizio del potere sostitutivo (art.23, comma 1-ter, del decreto n. 90 del 2014).

Fino al 31 dicembre 2014 si applica il regime transitorio già previsto per le Città metropolitane, con conseguente proroga del presidente della Provincia e della Giunta provinciale; dal 1° gennaio 2015, per lo svolgimento delle attività cui occorra dare continuità, viene previsto il commissariamento (art.23, comma 1-quater, del decreto n.90 del 2014).

Le disposizioni in materia di Province

Gli organi delle Province individuati e disciplinati dalla legge Delrio sono: il presidente della Provincia; il consiglio provinciale; l'assemblea dei sindaci (art. 1, comma 54, legge Delrio).

Analogamente a quanto disposto per gli organi delle Città metropolitane, l'incarico di presidente della Provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci è svolto a titolo gratuito. Restano, tuttavia, a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Questa disposizione si applica anche, nella fase transitoria, al presidente e ai componenti della giunta provinciale prorogati (artt. 1, commi 14 e 84, legge Delrio; art. 19, comma 01, decreto legge n. 66 del 2014, art.23, c.1, lett. 0a) n. 1 e f-bis) del decreto legge n. 90 del 2014).

Il **presidente della Provincia** ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo Statuto (art. 1, comma 55, legge Delrio).

È eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia (art. 1, comma 56, legge Delrio). Sono eleggibili i sindaci della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data delle elezioni (art. 1, comma 60, legge Delrio).

Il mandato di presidente della Provincia ha durata di quattro anni, ma decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco (art. 1, commi 59 e 65, legge Delrio).

Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, ed assegnare delle deleghe a questi, nonché, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, ad altri consiglieri provinciali (art. 1, commi 66, legge Delrio).

Il **consiglio provinciale** è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della

Provincia, ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio⁵⁴ (art. 1, comma 55, legge Delrio).

Esso dura in carica 2 anni (art. 1, comma 68, legge Delrio) ed è composto dal presidente della Provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione: 16, nelle Province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, 12, nelle Province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, 10 nelle Province con popolazione fino a 300.000 abitanti (art. 1, comma 67, legge Delrio).

È organo elettivo di secondo grado e l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai sindaci e ai consiglieri dei Comuni della Provincia (la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale) (art. 1, comma 69, legge Delrio).

L'elezione del consiglio provinciale avviene in un'unica giornata.

Il voto è ponderato (il complesso meccanismo di ponderazione per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province è determinato nell'allegato A della legge Delrio, come modificato dal comma 1-bis dell'art. 23 del decreto n. 90 del 2014).

L'elezione avviene sulla base di liste di candidati concorrenti⁵⁵, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Provincia; l'elettore ha facoltà di esprimere un voto di preferenza all'interno della lista (art. 1, commi 74 e 76, legge Delrio, come modificato dall' art.23, c.1, lett. c-ter del decreto legge n. 90 del 2014).

Fra le novità introdotte dalla legge n. 114 del 2014, vi è la possibilità di esprimere un voto di lista senza espressione di preferenza. In effetti, in seguito alla novella, si prevede che ciascun elettore "può" esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista (art. 1, comma 76, legge Delrio, come modificato dall'art.23, c.1, lett. c-quater del decreto legge n. 90 del 2014) e che, a conclusione delle operazioni di scrutinio, l'Ufficio elettorale debba procedere al computo della cifra elettorale ponderata oltre che

⁵⁴ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"*. Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it

⁵⁵ Nella versione previgente dell'art. 74 della legge Delrio si prevedeva che il voto fosse attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste.

dei singoli candidati, anche delle singole liste (art. 1, comma 77, legge Delrio, come modificato dall' art.23, c.1, lett. c-quinquies del decreto legge n. 90 del 2014).

I seggi sono assegnati con sistema proporzionale, con il metodo d'*Hondt*, secondo la disciplina prevista per l'elezione dei consigli metropolitani⁵⁶.

Le liste sono composte da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi e devono essere sottoscritte da parte di almeno il 5 % degli aventi diritto al voto (art. 1, comma 70, legge Delrio).

Con una disposizione analoga a quella concernente il consiglio metropolitano, si prevede che nelle liste nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati, pena la progressiva decurtazione delle candidature in lista, se “fuori soglia di genere” (ove questa riduzione non rimuova del tutto lo scostamento dalla soglia di genere, si determina l'inammissibilità della lista)⁵⁷. Le succitate disposizioni sulla rappresentanza di genere non si applicano, tuttavia, nei primi cinque anni dall' entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215 (art. 1, commi 71 e 72, legge Delrio).

L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei Comuni della Provincia (art. 1, comma 56, legge Delrio). Lo statuto può attribuirle poteri propositivi, consultivi e di controllo.

E' competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci.

Il procedimento di approvazione del bilancio prevede che i relativi schemi siano proposti dal presidente della Provincia, adottati dal consiglio provinciale e sottoposti al parere dell'assemblea dei sindaci, espresso con i voti che rappresentino almeno un terzo dei

⁵⁶ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it*

⁵⁷ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni ". Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it*

Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Il bilancio è successivamente approvato in via definitiva dal consiglio (art. 1, comma 55, legge Delrio).

Il procedimento di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, prevede la proposta del consiglio provinciale e l'approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente⁵⁸ (art. 1, comma 55, legge Delrio).

La legge n. 114 del 2014 interviene sui termini previsti per la **costituzione degli organi della Provincia in sede di prima applicazione**, prorogando al 12 ottobre 2014⁵⁹ il termine previsto per le Province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Si stabilisce, inoltre, che il suddetto termine riguardi, oltre che il consiglio provinciale, anche il presidente della Provincia⁶⁰ e che entro tale data debba aver luogo non solo l'indizione ma anche lo svolgimento delle elezioni (art.1, comma 79, della legge Delrio, come modificato dall'art.23, c.1, lett. d, del decreto legge n. 90 del 2014).

La novella in esame reca, inoltre, delle modifiche all'art.1, comma 82, della legge Delrio, secondo cui fino all'insediamento del nuovo presidente della Provincia restano in carica

⁵⁸ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1212-A "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni "*. Edizione provvisoria, n. 121, marzo 2014, www.senato.it

⁵⁹ Il termine precedentemente previsto era il 30 settembre 2014.

⁶⁰ Conseguentemente, la lettera e) dell'art. 23, c.1, abroga le disposizioni del comma 81 (secondo e terzo periodo) dell'art.1 della legge Delrio che fanno riferimento all'elezione del presidente della Provincia. Le disposizioni abrogate prevedevano l'elezione del presidente della Provincia entro il 31 dicembre 2014 e l'eleggibilità a presidente della Provincia, limitatamente alle prime elezioni, dei consiglieri provinciali uscenti. Tale eleggibilità permane in ragione della previsione contenuta all'art.1, comma 80, della legge Delrio che la prevede per tutte le elezioni previste dal comma 79, tra cui è compresa anche quella del presidente della Provincia.

SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*. Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

a titolo gratuito, ed ai fini dell'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed urgenti – assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale – il presidente della Provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge, nonché la giunta provinciale. In ragione della riforma, la disposizione non contiene più il termine ultimo del 31 dicembre 2014; inoltre, si applica, nel caso in cui la Provincia sia commissariata, anche al commissario, che assume le predette funzioni a partire dal 1°luglio 2014 (art.23, c.1, lett.f, del decreto legge n. 90 del 2014).

Anche nell'ipotesi di permanenza in carica del presidente della Provincia (o commissario) e giunta provinciale ai fini della prima applicazione, rimangono a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. (art.23, c.1, lett.f-bis, del decreto legge n. 90 del 2014).

Per quanto concerne la **fase transitoria di passaggio alle Città metropolitane e alle nuove Province**, e più precisamente gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere adottati dagli organi provinciali (presidente e Giunta provinciale o commissario) in regime di proroga, la legge di conversione n. 114 del 2014 ha eliminato la limitazione agli atti adottabili in caso di gestione provvisoria del bilancio. (art.23, c.1, lett. 0a), n. 1, del decreto n. 90 del 2014).

In riferimento alla gratuità degli incarichi degli organi provinciali nella fase transitoria (presidente e componenti della Giunta provinciale prorogati), si specifica che restano a carico della provincia gli oneri per i permessi retribuiti e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi (art.23, c.1, lett. 0a), n. 1, del decreto n. 90 del 2014)⁶¹.

⁶¹ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it*

Il principio di gratuità dell'incarico viene ribadito anche all'art. 23, c.1, lett. g) del decreto, con specifico riferimento agli incarichi commissariali, eventualmente conferiti dopo l'entrata in vigore della legge Delrio, su Città metropolitane e Province.

Le disposizioni in materia di Unioni di Comuni

Secondo la definizione contenuta al comma 4 dell'articolato unico della legge Delrio (già presente all'art.32 TUEL) le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi di loro competenza.

Il comma 104 dell'articolato unico della legge Delrio abroga il modello di Unione di piccoli Comuni fino a 1.000 abitanti per l'esercizio associato di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici, la programmazione economica e finanziaria, la gestione contabile, la titolarità della potestà impositiva e di quella patrimoniale (previsto dall'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 -"Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo Sviluppo"- convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Permangono, invece, le altre due tipologie di Unione: per l'esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali⁶².

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è demandata allo Statuto dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune. Inoltre, si attribuisce all'Unione la potestà statutaria e regolamentare e si prevede che il Presidente dell'Unione debba avvalersi obbligatoriamente del segretario comunale di uno dei Comuni associati, facendo comunque salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle Unioni o dei Comuni (art.1, comma 105, legge Delrio).

Lo statuto dell'Unione di Comuni deve rispettare, peraltro, i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente previste dalle leggi regionali (art.1, comma 106, legge Delrio).

⁶² O.TORIELLO, *Gli enti locali*, in F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p.77.

Il comma 107 dell'art.1 legge Delrio individua un limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le Unioni di Comuni e le Convenzioni, fissato in 3.000 abitanti qualora si tratti di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane (in tal caso le Unioni devono essere formate da almeno tre Comuni); fatto salvo il diverso limite demografico stabilito dalle Regioni (detto limite non si applica alle Unioni già costituite).

Quanto al trattamento economico dei titolari delle cariche negli organi delle Unioni di Comuni, si prevede la gratuità (art.1, comma 108, legge Delrio).

Per il primo mandato degli amministratori del Comune nato dalla fusione o delle Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si estendono le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconfiribilità previste per i Comuni con meno di 5.000 abitanti (art.1, comma 109, legge Delrio).

Si stabilisce, inoltre, che nei Comuni sorti a seguito della fusione di più Comuni, lo statuto possa prevedere “forme particolari di collegamento” tra l'ente locale istituito a seguito di fusione e le comunità che appartenevano ai Comuni originari (in aggiunta alla possibilità di istituire municipi nei territori delle comunità di origine già prevista dall'art.16 TUEL) (art.1, comma 116, legge Delrio).

La legge Delrio introduce, al comma 130, una nuova procedura di Fusione di Comuni per incorporazione di un Comune contiguo. Fermo restando quanto previsto in materia di fusioni di Comuni dall'articolo 15 del TUEL (secondo cui la fusione è disposta con legge regionale e si procede a referendum tra le popolazioni interessate), si prevede che, con l'entrata in vigore della legge regionale di incorporazione, il Comune incorporante mantenga la propria personalità, succeda in tutti i rapporti giuridici al Comune incorporato e conserva i propri organi, mentre decadano gli organi del Comune incorporato⁶³. Lo statuto deve garantire alle comunità del Comune cessato adeguate forme di partecipazione e di decentramento di servizi.

⁶³ Nota di lettura Legge 7 aprile 2014, n.56, Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni, www.anci.it

Ai sensi della lettera f-ter dell'art. 23, c.1, del decreto legge n. 90 del 2014, sono estese alle fusioni per incorporazioni dei Comuni le disposizioni incentivanti le fusioni ordinarie.

Tale disposizione, peraltro, aggiunge la specificazione (valida per le fusioni di Comuni realizzate a decorrere dal 2012) che il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo a fusione (anche per incorporazione) sia commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

I termini e le modalità applicative sono demandate a un decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare.

La lettera f-quater del citato art. 23, c.1, invece, esclude l'applicabilità ai consorzi socio-assistenziali della disposizione della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n.244 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”) che prevede l'obbligo per i Comuni di aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL per la gestione dei servizi.

Il comma 1-quinquies dell'art. 23, introdotto in sede di conversione, differisce al 30 settembre 2014 il termine⁶⁴ per l'esercizio obbligatorio in forma associata da parte dei piccoli Comuni di tre funzioni fondamentali ulteriori (rispetto alle prime tre per le quali l'obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2013).

Ulteriori disposizioni previste dall'art. 23

La legge Delrio, nella sua versione originaria, disponeva il subentro della regione Lombardia delle sole partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse ad EXPO 2015. Questo subentro, in seguito alla novella, è ampliato

⁶⁴ Il termine precedentemente previsto era il 30 giugno 2014.

e concerne anche tutte le partecipazioni azionarie (non solo quelle di controllo) della provincia di Monza e Brianza (art.23, c.1, lett. b, n. 1, del decreto n. 90 del 2014⁶⁵).

L'art.23, c.1, lett. c, del decreto legge n. 90 del 2014 introduce all'interno dell'articolato unico di cui si compone la legge Delrio i commi 49-bis e 49 ter. Il primo (49-bis) disciplina le modalità del subentro; il secondo (49-ter) dispone la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate (dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza), contestualmente al subentro della regione Lombardia (anche mediante società dalla stessa controllate) nelle società partecipate⁶⁶.

Le disposizioni contenute agli artt. 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies

L'articolo 23-bis del decreto legge n. 90 del 2014 differisce l'entrata in vigore della disciplina prevista dall'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 66 del 2014 (che ha modificato l'art.33, c. 3-bis del Codice degli appalti) per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da parte di tutti i Comuni non capoluogo di provincia, attraverso modalità di aggregazione.

In particolare, si prevede che detto obbligo, per i Comuni istituiti a seguito di fusione, decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

Una proroga di carattere generale è, invece, contenuta all'art. 23-ter.

Il termine iniziale di applicazione della disciplina di cui al citato art. 9, c.4, del d.l. n. 66 del 2014, è differito⁶⁷ al:

- 1° gennaio 2015, per l'acquisizione di beni e servizi;
- 1° luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori.

⁶⁵ Per le ulteriori modifiche alla legge Delrio concernenti il menzionato subentro della regione Lombardia, si rinvia al testo integrale dell'art. 23, c.1, lett. b e c) del d.l. n. 90 del 2014.

⁶⁶ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it*

⁶⁷ Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Viene altresì disposta la non applicazione della suddetta disciplina agli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località danneggiate dal sisma dell'aprile 2009 e da quello del maggio 2012, nonché ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 euro.

L'articolo 23-quater, differisce al 10 ottobre 2014 il termine per il recupero del contributo alla finanza pubblica eventualmente non versato dalle Province e dalle Città metropolitane ad esito dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa per beni e servizi, dalla riduzione della spesa per autovetture, dalla riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'art. 23-quinquies, nelle more del riordino degli organi collegiali della scuola, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e dispone che, dal 19 agosto 2014 e fino al 30 marzo 2015, i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo deve esprimere, non siano dovuti⁶⁸.

⁶⁸ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it*

Artt. 24, 24-bis, 24-ter, 24-quater, 24-quinquies, 25, 26 Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa

Il decreto legge n. 90 del 2014 contiene diverse disposizioni volte a facilitare i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione e a realizzare, attraverso una semplificazione delle strutture e delle procedure, un risparmio in termini di spesa.

L'agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard

L'art.24 prevede che, entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, debba approvare **l'Agenda per la semplificazione** per il triennio 2015 – 2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa condivise tra Stato, Regioni, Province autonome e autonomie locali, nonché il crono - programma per l'attuazione delle relative misure (comma 1).

Questa disposizione si applica in tutti gli enti territoriali, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali, però, essa opera solo se compatibile con gli Statuti e le relative norme di attuazione (comma 2-bis).

Ai sensi del comma 2, le Amministrazioni statali devono adottare, con decreto ministeriale, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese, che potranno essere utilizzati, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei citati decreti⁶⁹.

Il comma 3 prevede che il Governo, le Regioni e gli Enti locali concludano, in sede di Conferenza unificata, accordi o intese per adottare – tenendo conto delle specifiche normative regionali – una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive.

⁶⁹ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it*

Ai sensi del quarto comma, suddetti accordi sulla modulistica per l'edilizia e l'avvio delle attività produttive sono finalizzati ad assicurare la libera concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. *e*), Cost.); costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost.); assicurano il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lett. *r*), Cost.)⁷⁰.

Fra le novità introdotte in sede di conversione del decreto, si segnala il comma 3-bis, che prevede che, entro il 15 febbraio 2015, le Amministrazioni debbano approvare un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione *on line* con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese.

Le procedure devono permettere il completamento dell'iter procedurale, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione (comma 3-bis).

Per garantire la partecipazione dei cittadini e delle imprese alla redazione dell'Agenda, la modulistica deve essere pubblicata anche sul portale www.impresainungiorno.gov.it e resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla loro approvazione (comma 4-bis)⁷¹.

⁷⁰ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*. Edizione provvisoria, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

⁷¹ O.TORIELLO, *La semplificazione amministrativa*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p. 99

Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni

In sede di conversione del decreto legge sono state inserite nel *corpus* normativo talune disposizioni, dall'art.24-bis all'art.24-quinquies, finalizzate, sulla scorta del *trend* normativo degli ultimi anni, a garantire la trasparenza e la libera accessibilità, anche informatica, dell'azione amministrativa.

L'art.24-bis, rubricato “Obblighi di trasparenza per le Pubbliche Amministrazioni” è finalizzato a implementare gli obblighi di trasparenza della P.A., in attuazione della filosofia della “*full disclosure*” della “amministrazione partecipata” alla quale si ispira la più moderna concezione del diritto amministrativo⁷².

La norma modifica l'ambito soggettivo di applicazione del cd. Codice della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che ha riordinato in un unico testo normativo gli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle P.A. in attuazione della legge anticorruzione.

L'art. 24-ter reca “Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenzia digitale italiana”, rinviando alle modalità previste dall'art. 71 del “Codice dell'Amministrazione digitale”, adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Il comma 1 dell'art.24-quater dispone che, a decorrere dal 15 febbraio 2015, le pubbliche amministrazioni che non rispettano gli obblighi previsti dagli artt. 52 e 63 del Codice dell'Amministrazione digitale, sono soggette a una sanzione amministrativa, non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, applicata dall'Autorità nazionale anticorruzione (art.19, comma 5, lett.b) d.l. 90 del 2014).

⁷² O.TORIELLO, *La semplificazione amministrativa*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p. 101.

In particolare, l'art. 52 del Codice dell'Amministrazione digitale prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino nel proprio sito web, all'interno della sezione "*Trasparenza, valutazione e merito*", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.

L'art. 63 del Codice dell'Amministrazione digitale prevede che le Amministrazioni, determinino le modalità di erogazione dei servizi in rete, la loro progettazione, garantendo la certificazione dell'esito ed accertando il grado di soddisfazione dell'utente. Prevede, inoltre, forme di collaborazione tra le PP.AA. per agevolare gli adempimenti di cittadini e imprese. Dispone che, a partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, le P.A. usino esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi resi.

Prevede, infine, che nel sito web istituzionale sia pubblicato l'elenco dei provvedimenti adottati, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

Il secondo comma dell'art. 24-quater dispone che, entro il 18 settembre 2014, le amministrazioni debbano comunicare all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni

Ai sensi dell'art.24-quinquies, le Pubbliche Amministrazioni comunicano tra loro, attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito alle altre amministrazioni degli accessi alle proprie basi di dati mediante il Sistema Pubblico di Connettività, finalizzato all'interazione tra i sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (*cooperazione applicativa*).

L'Agenzia per l'Italia digitale definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.

Ulteriori strumenti di semplificazione amministrativa

L'art. 25 introduce misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità, al fine di eliminare duplicazioni e ridurre i tempi di risposta della Pubblica amministrazione. Esso si riferisce in particolare a: patenti di guida (commi 01, 1 e 2), parcheggi (comma 3), procedure di accertamento delle invalidità o di revisione (commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8), atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice (commi da 5-bis a 5-quinquies), concorsi pubblici (commi 9 e 9-bis), esami di abilitazione alla professione (comma 9).

L'art. 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.

Articolo 27 Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria

Si introducono disposizioni di semplificazione e razionalizzazione che concernono alcuni profili assicurativi inerenti al settore sanitario, nonché la composizione del Consiglio superiore di sanità.

Il comma 1 modifica la recente normativa relativa al fondo, destinato a garantire, sulla base di definite categorie di rischio professionale, idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie.

In base alle recenti novelle:

- si specifica che la copertura suddetta è operata anche con riferimento all'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, nei limiti delle risorse del fondo stesso;
- si richiama la disciplina legislativa in materia di assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, al fine di ribadire l'esclusione da tale ambito dei soggetti alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale⁷³;
- si prevede che la misura del contributo al fondo a carico dei professionisti sia determinata dal soggetto gestore del medesimo fondo, anziché dalla contrattazione collettiva, come prevedeva la norma fino ad ora vigente;
- si dispone che il fondo stesso debba essere istituito con regolamento governativo, peraltro non ancora emanato, nel quale si individua anche il soggetto gestore.

Il comma 1-bis impone invece ad ogni azienda del Servizio sanitario nazionale ed a ogni struttura o ente privato che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie in favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità

⁷³ Per gli esercenti le professioni sanitarie, l'obbligo di assicurazione decorre dal 16 agosto 2014, ai sensi dell'art. 3, comma 5.1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"), convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e ss.mm..

civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica⁷⁴.

Il comma 3 modifica la composizione del Consiglio superiore di sanità, disciplinata dall'art. 7 del regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ("Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"), riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto dell'organo.

Il comma 4 prevede che, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, tutti i componenti in carica del Consiglio decadano automaticamente e che, con decreto del Ministro della salute, l'organo venga ricostituito nella nuova composizione stabilita.

Si ricorda che i componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità⁷⁵ sono individuati tra i docenti universitari, i dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, i soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso, gli appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e gli avvocati dello Stato.

⁷⁴ E' stato soppresso in sede di conversione il comma 2. Detto comma abrogava la norma che prevedeva, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione.

⁷⁵ L'articolo 7 del citato D.P.R. n. 44 del 2013 - nella formulazione precedente alla modifica apportata dalla legge in esame - prevedeva che il Consiglio superiore di sanità fosse costituito da quaranta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 3, nominati con decreto del Ministro della salute. Il Consiglio è organo consultivo e tecnico del Ministro della salute e svolge le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e le altre attribuitegli dalla normativa vigente.

Articolo 27-bis Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie

Si prevede che i soggetti danneggiati in ambito sanitario e, nello specifico, quelli danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e da vaccinazioni obbligatorie, possano ottenere un risarcimento dei danni subiti.

Il comma 1 riconosce ai soggetti di cui sopra, che abbiano presentato entro il 19 gennaio 2010, domanda di adesione alla procedura transattiva per la definizione del risarcimento dei danni, nonché ai loro aventi causa in caso di decesso, a titolo di equa riparazione, la corresponsione di una somma di denaro, in cifra fissa.

Il **risarcimento in cifra fissa** di cui al presente articolo 27-bis è pari a :

- **100.000 euro** per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti;
- **20.000 euro** per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria.

La liquidazione di tali importi è effettuata, entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivata agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico.

Il comma 2 subordina la corresponsione della somma alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa ed a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio, nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale. Dalla misura del risarcimento in oggetto si detraggono le somme eventualmente già percepite, a titolo di risarcimento del danno, in base a sentenza esecutiva.

Per i soggetti che non intendano avvalersi del risarcimento in cifra fissa, il comma 3 prevede che le somme derivanti dalle transazioni siano erogate in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2017, secondo i criteri di priorità summenzionati.

Il comma 4 dispone, infine, che alla copertura degli oneri finanziari si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministro della salute⁷⁶.

⁷⁶ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria*, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

Articolo 28 Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria

Si riduce l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio e si rimodulano le tariffe e i diritti di segreteria.

Il comma 1 riduce l'importo del diritto annuale⁷⁷ di cui all'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, (“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”) dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio.⁷⁸

In ragione delle modifiche introdotte dalla legge di riforma, in una prospettiva di “riordino del sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”, l'importo in questione è così ridotto:

- per l'anno 2015, del **35 %**,
- per l'anno 2016, del **40 %**,
- a decorrere dall'anno 2017, del **50 %**.

Il comma 2, prevede che anche le tariffe e i diritti di cui al già citato articolo 18, c.1, lettere b), d) ed e), della legge n. 580 del 1993 e ss.mm. siano riconfigurati: ciò avverrà sulla base di costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza

⁷⁷ La misura del diritto annuale - dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta - è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle Camere di Commercio è tenuto a fornire, da cui viene detratta una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema.

O.TORIELLO, *La semplificazione amministrativa*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p. 120.

⁷⁸ L'articolo 18 della legge n. 580 del 1993, disciplina il finanziamento ordinario delle camere di commercio specificando che ad esso si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio; d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate e altri contributi.

da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata⁷⁹.

Il comma 3, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

⁷⁹ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria*, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

Artt. 19, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 Disposizioni sulla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione

È soppressa l' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; le relative funzioni sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.

Le nuove funzioni dell'ANAC

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della L. n. 114 del 2014 sono definitive le misure adottate dal d.l. n. 90 del 2014 che intervengono e modificano in molte parti l'assetto normativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'art.19 dispone la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei suoi organi.

Le relative funzioni sono state assorbite dall'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, la quale muta la propria denominazione in "Autorità nazionale anticorruzione" (ANAC) di cui all'art.13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 ("Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.").

Con il d.l. n. 90 del 2014 il legislatore ha delineato l'ANAC quale organismo altamente performante sul fronte della **lotta alla corruzione** nelle Pubbliche Amministrazioni, con una particolare attenzione agli appalti pubblici, cooptando e dilatando funzioni fino ad oggi non contemplate nell'AVCP, volte ad avversare in via preventiva il dilagante fenomeno corruttivo nei lavori pubblici.

All'ANAC, infatti, confluiranno:

- poteri sanzionatori nell'ipotesi in cui le amministrazioni competenti non provvedano ad adottare gli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza;

- applicazione di sanzioni amministrative i cui proventi potranno essere impiegati dalla stessa Autorità per le proprie attività istituzionali;
- ricezione di denunce da parte del pubblico dipendente che segnala una condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
- assorbimento dei compiti in materia di prevenzione della corruzione finora svolti dal Dipartimento della funzione pubblica;
- attribuzione di poteri speciali sugli appalti di Expo 2015⁸⁰.

Se da un lato, la razionalizzazione delle funzioni dell'ANAC ha comportato una dilatazione dei suoi compiti e delle sue funzioni nell'ambito della prevenzione alla corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, dall'altro il legislatore ha attuato una simmetrica contrazione in materia di misurazione e valutazione delle *performance*, poichè le funzioni in tale ambito vengono trasferite, a partire dal 19 agosto 2014, al Dipartimento della Funzione Pubblica (art.19, comma 9, del d.l. n. 90 del 2014).

In particolare, il Governo, con regolamento, provvederà a riordinare le funzioni di cui al comma 9 sulla base delle seguenti norme generali:

- revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della *performance*;
- progressiva integrazione del ciclo della *performance* con la programmazione finanziaria, in raccordo con il sistema dei controlli interni;
- valutazione indipendente dei sistemi di controllo e dei risultati;
- conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione (art.19, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014).

Parallelamente, ai sensi del comma 15 dell'art.19, le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di prevenzione della corruzione sono trasferite all'ANAC.

⁸⁰ L'Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n.101 del 2014, ha istituito l'unità operativa speciale "Expo 2015", www.anticorruzione.it/portal/public/classic/

La tutela per il dipendente pubblico che segnala illeciti

L'art. 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art.1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – c.d. Legge Severino), valorizza le informazioni ed assicura una particolare **protezione al dipendente** che sia venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro.

Questa particolare protezione, che viene riconosciuta al dipendente, richiama la tutela riservata ai c.d. “suonatori di fischi” (“*whistleblowing*”), vale a dire quella tutela che l’agenzia federale investigativa indipendente statunitense “*Office of Special Counsel*” già da tempo riserva ai funzionari pubblici che denuncino irregolarità⁸¹.

In seguito alle modifiche apportate dall’art. 31 del d.l. n. 90 del 2014, il succitato art. 54-bis prevede che “fuori dai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art.2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, o all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.”

L’art. 31 del d.l. 90 del 2014 amplia, quindi, l’ambito di tutela per il funzionario pubblico che dovesse riscontrare delle irregolarità nell’ambito lavorativo: mentre nella formulazione originaria si circoscriveva la tutela del dipendente pubblico al caso in cui la denuncia fosse stata diretta all’autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico; la novella, invece, esclude il licenziamento o la sottoposizione a misure discriminatorie anche nelle ipotesi in cui la segnalazione sia fatta direttamente all’ANAC.

⁸¹ R. M. CARBONARA, *La dilatazione dell’Anac simmetrica e performante, ma soprattutto razionalizzata in Personale News* n. 14, Publika, 2014, pp. 39-42.

Il comma 2 dell'art. 54-bis prevede, inoltre, che, nell'ambito del procedimento disciplinare, non possa essere divulgata l'identità del segnalante, a meno che non ci sia il suo consenso.

L'identità del denunciante potrà, comunque, essere rivelata nell'ipotesi in cui la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa di chi viene denunciato.

La trasmissione delle varianti in corso d'opera su appalti di lavori pubblici - I poteri del presidente dell'ANAC

Una funzione del tutto inedita ed inusuale, rispetto alla precedente figura dell'AVCP, concerne la trasmissione all'ANAC delle **varianti in corso d'opera su appalti di lavori pubblici** (art.37 del decreto legge n. 90 del 2014), al fine di consentire alla stessa Autorità di effettuare alcune valutazioni ed assumere eventuali provvedimenti, anche sanzionatori.

L'intervento si propone di porre un freno ad eventuali abusi che si registrano nell'esecuzione dei contratti, per cui attraverso lo strumento delle varianti viene fatto lievitare il costo per la P.A. della realizzazione di un'opera, di un servizio o di una fornitura, rispetto al prezzo battuto in fase di gara. L'intervento di un soggetto esterno, dunque, potrebbe costituire un efficace deterrente per quelle stazioni appaltanti che approvino varianti con eccessiva facilità⁸².

In particolare, la norma prevede, per gli appalti “*sopra soglia*”⁸³ che le varianti di entità superiore al 10% dell'importo originariamente previsto nel contratto, siano

⁸² M. GIUSTINIANI, *Autorità nazionale anticorruzione, nuove forme di controlli sui contratti pubblici e altre novità in materia di gare pubbliche*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, pag. 156.

⁸³ Il 1 gennaio 2014 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE relative alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. I nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria sono le seguenti:

Per i settori ordinari (art. 28 d.lgs n. 163 del 2006):

- a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
- b) 207.000 euro,

obbligatoriamente trasmesse all'ANAC, entro trenta giorni dall'approvazione della competente stazione appaltante, corredate dal progetto esecutivo del lavoro, dall'atto di validazione e dalla relazione del responsabile del procedimento (art. 37, comma 1).

Per gli appalti “*sotto soglia*” le varianti in corso d'opera sono, invece, trasmesse solo all'Osservatorio dei contratti pubblici. La comunicazione è sempre effettuata “per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC” (art. 37, comma 2).

Vengono, inoltre, attribuiti al Presidente dell'ANAC (art.32 del decreto legge n. 90 del 2014) poteri *motu proprio* nei confronti delle imprese aggiudicatrici di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la P.A.⁸⁴.

Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda nei riguardi di un'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, in contesti di concussione, corruzione o turbata libertà dei procedimenti di scelta dei contraenti privati della Pubblica Amministrazione, ovvero si determinino gravi condizioni sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali (sempre attribuibili ad una impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture), il Presidente dell'ANAC deve proporre al Prefetto territorialmente competente:

- o di ordinare la rinnovazione degli organi sociali attraverso la sostituzione dei soggetti coinvolti, provvedendo, nei casi di inottemperanza, alla straordinaria e

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Per i settori speciali (art. 215 d.lgs n. 163/06):

a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

A seguito della modifica dell'art. 8 della direttiva 2009/81/CE, le soglie relative agli appalti difesa di cui all'art.10 del d.lgs n. 208/2011 risultano:

1) alla lettera a), l'importo "400 000 EUR" è sostituito da "414.000 EUR";

2) alla lettera b), l'importo "5.000 000 EUR" è sostituito da "5.186.000 EUR".

www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2993

⁸⁴ R. M. CARBONARA, *La dilatazione dell'Anac simmetrica e performante, ma soprattutto razionalizzata in Personale News* n. 14, Publika, 2014, p. 39

temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto;

- o di provvedere immediatamente e direttamente alla gestione (art.32, comma 1, decreto legge n. 90 del 2014).

Il Prefetto, accertata la gravità dei fatti, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi e, ove l'impresa non si adegui, procederà ad emanare un decreto di nomina di uno o più amministratori, in numero non superiore a tre, con contestuale sospensione delle prerogative dei titolari dell'azienda (art.32, comma 2, decreto legge n. 90 del 2014).

Nei casi in cui le indagini penali per delitti contro la PA riguardino membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, si applica la misura del **sostegno e del monitoraggio dell'impresa**: il Prefetto provvede alla nomina di uno o più esperti (anche qui in numero non superiore a tre) che forniscono prescrizioni operative riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo (art.32, comma 8, decreto legge n. 90 del 2014).

E' infine previsto che il Presidente dell'ANAC sia mero destinatario di informazioni nel caso in cui si tratti di **informative antimafia interdittive**⁸⁵: le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC⁸⁶

⁸⁵ Artt. da 90 a 95 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136").

⁸⁶ R. M. CARBONARA, *La dilatazione dell'Anac simmetrica e performante, ma soprattutto razionalizzata in Personale News* n. 14, Publika, 2014, p. 40.

Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa: iscrizione alle *white list*

L'art.29 del d.l. n. 90 del 2014 modifica la legge Severino n. 190 del 2012, nella parte in cui disciplina le *white list* (art.1, c. 52), vale a dire gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose.

Il decreto prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose⁸⁷ nelle *white list*, presso le Prefetture.

La Prefettura competente è quella della Provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale; essa effettua delle verifiche periodiche per confermare che non sussistano i tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Tale iscrizione (dapprima facoltativa e oggi obbligatoria) assorbe, inoltre, i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia.

Gli appalti Expo 2015

Gli artt. 30, 33 e 34 del decreto n. 90 del 2014 contengono delle misure speciali in relazione all'organizzazione e allo svolgimento dell'**Esposizione Universale (c.d. EXPO)** che avrà luogo nel 2015 a Milano.

Con delibera n. 101 del 2014, il Presidente dell'ANAC ha istituito l'Unità operativa speciale "EXPO 2015", con la quale si intende garantire la correttezza e la trasparenza

⁸⁷ L'art.1, c. 53, L. n.190 del 2012 ha individuato un elenco di attività che sono state ritenute a maggior rischio di infiltrazione mafiosa:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo,
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

delle procedure legate allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, al fine di evitare il proliferare dei fenomeni di corruzione nel sistema degli appalti pubblici. L'obiettivo è quello di migliorare e semplificare, attraverso la procedura introdotta all'[art.30](#) del d.l. n. 90 del 2014, l'*iter*, ormai troppo pesante e farraginoso, della normativa sui contratti pubblici che allunga enormemente la tempistica e l'efficienza nella realizzazione delle opere pubbliche.

Per tali finalità, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi di tale Unità composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo proveniente dal corpo della Guardia di Finanza, verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse all'evento Expo 2015, nonché esercita poteri ispettivi e di accesso alle banche dati.

Può anche partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, presieduta dal Prefetto di Milano.

Gli [artt.33 e 34](#) introducono delle forme di controllo e di gestione della spesa e delle risorse relative al funzionamento dell'evento.

In particolare [l'art.33](#) prevede che la società Expo 2015, nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, può chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. La seconda misura di controllo della spesa in relazione all'EXPO prevede alcuni obblighi di contabilità speciali.

[L'art.34](#) dispone che i compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato dal Governo per l'EXPO, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, restino a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento dell'evento, e devono essere pubblicate, aggiornate e rese sempre accessibili sul sito istituzionale dell'evento EXPO Milano 2015.

Speciali poteri sanzionatori

L'art.19, comma 5, lett.b) del d.l. n. 90 del 2014 introduce in capo all'ANAC un potere sanzionatorio nell'ipotesi in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ANAC applica, nei casi sopraindicati, una sanzione pecuniaria amministrativa, non inferiore nel minimo ad euro 1.000 e non superiore nel massimo ad euro 10.000, ai danni del soggetto obbligato.

L'art. 19, c.16, del d.l. n. 90 del 2014 prevede che dall'applicazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, alla luce di questo enunciato, è previsto che le somme riscosse dai procedimenti sanzionatori rimangano nella disponibilità dell'ANAC che può utilizzarle per finanziare le proprie attività istituzionali.

Ulteriori funzioni dell'ANAC

L'art.19 comma 3, lett. a,b,c, del d.l. n. 90 del 2014 dispone che il Presidente dell'ANAC presenti al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 2014, un **piano di riordino** dell'Autorità che contenga:

- il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali per lo svolgimento dei nuovi compiti confluiti all'Autorità anticorruzione;
- la riduzione di almeno il 20% della spesa per il salario accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
- la riduzione di almeno il 20% delle spese di funzionamento.

Il predetto piano acquisterà efficacia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ulteriori tagli derivano dalle modifiche introdotte per le Autorità indipendenti (art.22) che prevedono che i componenti delle principali Autorità indipendenti, e tra queste l'ANAC:

- non potranno occupare nuovi incarichi in qualità di componente di altra Autorità indipendente nei cinque anni successivi alla cessazione del predetto mandato;
- non potranno intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza (siano soggetti regolati o società da questi controllate), nei due anni successivi alla cessazione del mandato;
- dovranno reclutare il proprio personale attraverso una procedura gestionale unitaria per le Autorità indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità delle procedure;
- dovranno ridurre del 50% la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, prendendo come riferimento il montante 2013;
- dovranno gestire, in forma associata, i servizi strumentali ottenendo, entro il 2015, risparmi di spesa pari almeno al 10%, riferito sempre al montante 2013;
- condividere, entro giugno 2015, con AGCOM, Garante privacy e CONSOB, la sede logistico/operativa.

La semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici

Un ulteriore cambiamento riguarda la semplificazione degli oneri formali nelle gare pubbliche prevista dall'art.39 del d.l. n. 90 del 2014.

La *ratio* perseguita dal legislatore sembrerebbe quella di deflazionare i contenziosi sulle questioni c.d. formali (carenze o presunte carenze di documentazione richiesta per la

partecipazione alle procedure) attraverso un ampliamento delle possibilità di sanatoria in fase di gara⁸⁸.

Il regime delle irregolarità e della conseguente sanabilità, riconducibile alla documentazione prodotta o da produrre da parte dei concorrenti, può così sintetizzarsi: nel caso in cui si verifichi la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all' art.38, c.2, del Codice dei Contratti, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro (il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria).

In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nei casi, invece, di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

Misure per l'accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici

Il decreto legge in oggetto introduce delle modifiche volte ad accelerare i tempi del processo amministrativo nelle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

In particolare, l'art.40 dispone che il giudizio (per i ricorsi al TAR, depositati dopo il 25 giugno 2014, avverso le procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative

⁸⁸ M. GIUSTINIANI, *Autorità nazionale anticorruzione, nuove forme di controlli sui contratti pubblici e altre novità in materia di gare pubbliche*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p. 169.

ad esse connesse, relativi a lavori pubblici, servizi o forniture) – ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti – viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.

Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto dei termini a difesa, la definizione di merito viene rinviata ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.

Il collegio, quando dispone le misure cautelari, ne può subordinare l'efficacia alla prestazione di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 % del suddetto valore.

Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza.

Il TAR deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.

Divieti di operazioni economiche e finanziarie per le Pubbliche Amministrazioni

Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni, l'art.35 del d.l. n. 90 del 2014 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le Pubbliche Amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo.

Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure ad evidenza pubblica.

Il divieto resterà operativo sino al recepimento delle nuove direttive dell'Unione Europea che riformano il settore delle concessioni e degli appalti pubblici.

Il monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

Sono, infine, previste una serie di disposizioni in materia di monitoraggio finanziario dei lavori per la realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

L'art.36 del d.l. n. 90 del 2014 prevede che il controllo dei flussi finanziari per le infrastrutture strategiche debba essere attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

A tal fine, a decorrere dal 25 giugno 2014, scatta, dunque, per le stazioni appaltanti l'obbligo di adeguamento dei propri atti generali inerenti al monitoraggio finanziario delle singole opere di competenza.

Uguale obbligo di adeguamento è previsto per i contratti già stipulati anteriormente al decreto legge n. 90 del 2014.

Artt. 38, 42, 43, 44, 45, 45-bis, 46, 47, 48, 49, 50, 50-bis, 51, 52, 53 Disposizioni per l'attuazione dei processi digitali

In un'ottica di modernizzazione, è stata modificata la normativa sul processo telematico al fine di avviare, in maniera progressiva, la digitalizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario.

Diversi sono i settori del diritto processuale coinvolti: dalla modalità di notifica e deposito degli atti, ai poteri di autentica da parte di soggetti diversi dagli addetti agli uffici giudiziari, fino alla costituzione di un Ufficio per il processo.

Il deposito telematico nel processo civile

La norma che fa da apripista alla disciplina del processo digitale è l'art.44 del decreto legge n. 90 del 2014, che si occupa del **deposito telematico** di atti processuali nell'ambito del processo civile telematico.

Il primo comma introduce una differenziazione tra procedimenti in corso e nuovi procedimenti: il legislatore ha, infatti, considerato che non tutti gli uffici giudiziari potessero essere del tutto pronti ad una informatizzazione dei processi pendenti.

Pertanto, per i nuovi procedimenti, è prevista l'immediata entrata in vigore dell'*obbligo* del deposito telematico, mentre per i processi avviati prima del 30 giugno 2014, l'obbligatorietà è differita al 31 dicembre 2014 e il difensore, prima di tale data, ha la *facoltà* di decidere se procedere al deposito con modalità cartacea o telematica.

Pur tuttavia, per gli "uffici virtuosi", in grado di affrontare il processo di digitalizzazione sin da subito in maniera performante, il legislatore prevede la possibilità di abbreviare il termine di obbligatorietà del deposito digitale degli atti processuali anche per i procedimenti avviati prima del 30 giugno 2014.

L'art.44, comma 2, lett. c) prevede, invece, a fissare la data del 30 giugno 2015 per la informatizzazione anche dei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, dinanzi alle Corti di appello.

L'art.51, comma 1, così come modificato in sede di conversione, prevede un'apertura degli uffici di cancelleria per almeno quattro ore nei giorni feriali.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che il deposito digitale si consideri tempestivamente eseguito quando il gestore del servizio di posta elettronica certificata generi la ricevuta di avvenuta consegna entro la fine del giorno di scadenza. Sono estese al deposito telematico le disposizioni sulla proroga di diritto della scadenza quando la stessa cada in giorno festivo o prefestivo (art.155 c.p.c.).

In chiave pratica, il Governo ha, poi, disposto che qualora si tratti di messaggi di posta troppo “pesanti”, gli stessi possano essere suddivisi in distinti invii, separando fra loro i diversi atti e documenti. Il decreto non chiarisce se la tempestività del deposito telematico in questa ipotesi debba essere ricollegata al primo invio ovvero all'ultimo: logica vorrebbe che sia solo l'ultima ricevuta di consegna a comprovare la tempestività dell'intero deposito⁸⁹.

Per quanto riguarda, invece, i **poteri di autentica** degli avvocati difensori e degli ausiliari del giudice, l'art. 52 dispone che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice equivalgono all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere.

Gli avvocati difensori, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore e il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche di tali atti e provvedimenti e attestarne la conformità all'originale. Le copie in tal senso equivalgono all'originale.

Le notificazioni telematiche

Sono, inoltre, introdotte novità volte a modificare le **notificazioni** (art. 45-bis, 46, 47 e 52 del d.l. n. 90 del 2014): l'intento è quello di realizzare il passaggio dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario o a mezzo posta a quella digitale.

L'art.46, estende anche alla notifica l'uso del mezzo elettronico.

⁸⁹ M. GIUSTINIANI, O.TORIELLO, *Implementazione dei processi digitali*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p. 229.

Quali incentivi per l'utilizzo dello strumento telematico, il decreto prevede:

- che non sia più necessaria l'autorizzazione del Consiglio dell'ordine circondariale forense presso il quale l'avvocato è iscritto per effettuare le notifiche a mezzo PEC;
- l'esenzione dall'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo, qualora la notifica avvenga a mezzo di posta elettronica certificata⁹⁰.

Si prevede, inoltre, che in tutti i casi in cui l'avvocato debba comprovare la notificazione e non sia possibile fornire tale prova con modalità telematiche, il professionista debba estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne debba attestare la conformità ai documenti informatici.

Nell'ottica di generalizzare la notifica digitale, sono stati individuati dei "luoghi" deputati a raccogliere gli indirizzi PEC cui effettuare le notificazioni: tali sono gli indici e i registri ufficiali predisposti dal Ministero della giustizia.

Viene meno l'obbligo per il difensore di indicare, nei propri atti, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati: rimane invece l'obbligo di indicare il numero di fax.

L'art.45-bis prevede, inoltre, che le notificazioni effettuate dopo le ore 21 si considerano perfezionate alle ore 7 del giorno successivo.

Deve, poi, segnalarsi che il Governo ha prorogato al 30 novembre 2014 il termine entro il quale le P.A. dovranno comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni del processo telematico.

⁹⁰ M. GIUSTINIANI, O.TORIELLO, *Implementazione dei processi digitali*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, pp. 231 e ss.

Le comunicazioni delle sentenze e altre disposizioni concernenti gli atti degli uffici giudiziari

Il legislatore, all'art. 45 del d.l. n. 90 del 2014, è intervenuto sulle modalità di **comunicazione delle sentenze e di sottoscrizione dei processi verbali** (o verbali di udienza), prevedendo che il cancelliere debba trasmettere alle parti, con modalità telematiche, l'intero testo della sentenza (non solo il dispositivo ma anche la versione integrale della stessa); in sede di conversione, si è precisato che tale comunicazione non è comunque idonea a far decorrere i termini c.d. brevi per le impugnazioni, termini che inizieranno a decorrere dalla notificazione della sentenza.

Con riferimento alla sottoscrizione dei processi verbali (o verbali di udienza), il legislatore, al fine di evitare una serie di pleonastici passaggi, ha escluso che essi debbano essere sottoscritti da altri intervenuti oltre il cancelliere.

Con l'art.48, inoltre, il Governo interviene sulle modalità di **vendita delle cose pignorate** nell'ambito dei procedimenti esecutivi, rafforzando l'impiego delle **modalità telematiche** nell'ambito del processo di esecuzione, incidendo in particolare nelle procedure di espropriazione mobiliare presso il debitore.

L'utilizzo delle modalità telematiche dovrà intendersi come regola, cui il giudice potrà derogare solo quando ritenga tali modalità pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura⁹¹.

⁹¹ M. GIUSTINIANI, O.TORIELLO, *Implementazione dei processi digitali*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p. 237.

L'introduzione degli Uffici per il processo

Al fine di garantire una ragionevole durata del processo, l'art. 50 del decreto legge n. 90 del 2014 introduce il **c.d. Ufficio per il Processo**, con il quale si istituisce uno *staff* che coadiuvi il giudice nello svolgimento delle sue mansioni.

Le nuove strutture organizzative saranno costituite presso Tribunali ordinari e Corti d'Appello con l'inserimento di personale di cancelleria, di giovani ammessi al tirocinio formativo (*stage*) presso la magistratura ordinaria e amministrativa, di soggetti che abbiano completato il periodo di formazione professionale.

Per quanto concerne lo *stage* è previsto che si svolgerà attraverso l'affidamento del laureato ad un magistrato formatore la cui attività consiste nel guidare e coordinare l'attività dei tirocinanti. Quest'ultima consisterà nello svolgere attività ordinarie come accedere ai fascicoli processuali, partecipare ad udienze e alle camere di consiglio.

Al fine di incentivare il ricorso allo *stage* si prevede che lo stagista, che ha terminato il percorso formativo di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, possa accedere al concorso in magistratura senza dover conseguire il diploma presso la scuola di specializzazione per le professioni legali.

L'art. 50-bis, infine, introduce i commi 8-bis e 8-ter all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"), convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Detta modifica prevede una borsa di studio a vantaggio di coloro che svolgono i tirocini formativi previsti al medesimo articolo 73.

L'informatizzazione del processo amministrativo

Il Governo, all'art.38, stabilisce un termine certo (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 90 del 2014) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale dovranno essere stabilite le regole

tecnico – operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del **processo amministrativo digitale**⁹².

Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti siano sottoscritti con firma digitale.

L'art.42 estende, poi, al processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile, alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale, alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni⁹³.

Tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura delle cancellerie dei TAR e del Consiglio di Stato dovranno, dunque, essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle Pubbliche Amministrazioni.

Tutte le comunicazioni e notificazioni alle P.A. dovranno essere effettuate al pubblico elenco di indirizzi PEC tenuto dal Ministero della giustizia⁹⁴.

⁹² SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria*, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

⁹³ SERVIZIO STUDI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, *Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1582 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". Edizione provvisoria*, n. 159, agosto 2014, www.senato.it

⁹⁴ M. GIUSTINIANI, O.TORIELLO, *Implementazione dei processi digitali*, F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, O. TORIELLO, *La riforma Renzi della Pubblica Amministrazione*, Dike Giuridica, 2014, p. 243.

L'informatizzazione del processo contabile e tributario

La digitalizzazione, disposta dal decreto n. 90 del 2014, ha interessato anche il **processo contabile e tributario**.

Nello specifico, con riferimento al giudizio contabile, l'art.43, c. 1, del d.l. 90 del 2014 stabilisce che i giudizi dinanzi alla Corte dei Conti possano essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti nel Codice dell'Amministrazione digitale.

Il *trend* di dematerializzazione dei flussi documentali coinvolge anche il processo tributario.

In particolare, l'art. 49 del d.l. n. 90 del 2014 è volto ad incentivare l'uso delle modalità telematiche per garantire una maggiore efficienza e celerità del processo tributario.

Le novità introdotte dal citato art. 49 riguardano soprattutto le modalità di notifica degli atti, che limitando il ricorso all'uso del servizio postale, consentono un notevole risparmio dei relativi costi.

L'art. 53, infine, reca norme di copertura finanziaria.

Appendice

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014) **convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114** (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).

TITOLO I

MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

CAPO I

MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la piu' razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015;

RITENUTA altresì la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché misure per l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e il piu' efficace impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2014;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, ***((i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni))***, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

((3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1° settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza)).

4. ***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114))***.

((5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente

comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.)

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni **((di euro))** per l'anno 2014, 75,2 milioni **((di euro))** per l'anno 2015, 113,4 milioni **((di euro))** per l'anno 2016, 123,2 milioni **((di euro))** per l'anno 2017 e 152,9 milioni **((di euro))** a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:

a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole "a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018";

c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-bis ((Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti.))

((1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: "all'importo massimo di 20 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno 2015.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio).

Art. 2 (Incarichi direttivi ai magistrati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:

a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine quinquennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;

b) negli altri casi, entro **((sei mesi))** dalla pubblicazione della vacanza.

((1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta))".

((1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: "Prima che siano trascorsi due anni" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia trascorso un anno")).

2. ((Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano)) alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno ***((tre anni di servizio dalla vacanza))*** prima della data di collocamento a riposo.

4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: "del processo amministrativo", sono aggiunti i seguenti periodi: "***((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114))***". Per la tutela giurisdizionale nei confronti ***((dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi))*** si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010."

((4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "15 luglio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2014")).

Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn over)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. ***((Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di settore.))***

2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del

criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

(3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1° settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1° gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.

3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo.

3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A

allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.

3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, e' autorizzata l'assunzione di 1.000 unita' mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalita' ivi previste.

3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016)).

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

((4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita' e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e' autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri)).

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti **((, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo))**.

((5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse)).

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

((6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".

8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è abrogato il comma 9;

b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.

((9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 e' abrogato;

b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti)).

10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle relative assunzioni".

((10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto)).

Art. 4 (Mobilita' obbligatoria e volontaria)

1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i ***((requisiti e le competenze professionali richieste))***, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e ***((fino all'introduzione))*** di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.

((1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

2.((Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile.)) Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,***((previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e))*** previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.***((Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa in un'altra sede)).***

2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione-delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale ***((e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56))***. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, ***((il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato))*** ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo."

((1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilita', sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli aeroporti di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, puo' transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e senza limite di eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita' finanziaria consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

2. E' abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.

Art. 5 (Assegnazione di nuove mansioni)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.";

b) ***((al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:))*** "Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria ***((di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie))***, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 ***((. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva***

con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo)).".

c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente."

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 e' inserito il seguente:

"567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale puo' presentare istanza alla societa' da cui e' dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa societa' o in altra societa'".

Art. 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni **((di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia))**".

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, gia' attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.

((1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nel medesimo supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale)).

2. Per ciascuna associazione sindacale, la ***((rideterminazione))*** dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.

3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti puo' essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. ***((In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali))***.

Art. 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) le parole: "compresi quelli di titolarita' dell'ufficio di gabinetto," sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,");

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa."

2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

Art. 9 ((Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocatature degli enti pubblici).))

((1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate e' ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme e' destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parita' di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo' superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica)).

Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)

1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia."

((2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica").

Art. 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.";

((b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.").

((2. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente").

3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato **((ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,))** ((può raggiungere il livello massimo del)) dieci per cento.

4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale."

((4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.

4-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

"31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale

assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"))).

Art. 12 (Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale)

1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita' di volontariato a fini di utilita' sociale in favore di Comuni o enti locali.

((1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e' destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attivita' di utilita' sociale nei territori montani)).

2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio."

3. Al fine di promuovere la prestazione di attivita' di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilita' sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalita' e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attivita' prestata ai sensi del comma 1.

Art. 13 ((Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione).))

((1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati)).

Art. 13-bis ((Fondi per la progettazione e l'innovazione).))

((1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:

"7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli

importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva e' stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilita' connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessita' delle opere, escludendo le attivita' manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per centri di costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo").

Art. 14 (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale)

1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014.

2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle Universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240)).

((3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 2, la parola: "trenta" e' sostituita dalla seguente: "venti";

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: "durata quadriennale" sono sostituite dalle seguenti: "durata di sei anni";

2) al comma 3:

2.1) alla lettera a), la parola: "analitica" e' soppressa, le parole: "area disciplinare" sono sostituite dalle seguenti: "settore concorsuale" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentiti il CUN e l'ANVUR";

2.2) alla lettera b), la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "dieci";

2.3) alla lettera c), le parole: "con apposito decreto ministeriale" sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica e' effettuata dopo il primo biennio";

2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalita' individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalita' per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilita' dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)";

2.5) alla lettera f), la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque", le parole da: "e sorteggio di un commissario" fino a: "(OCSE)" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma puo' disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione";

2.6) alla lettera g), le parole da: "la corresponsione" fino alla fine della lettera sono soppresse;

2.7) alla lettera i), le parole da: "il sorteggio" fino a: "ordinari" sono sostituite dalle seguenti: "il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;" e dopo le parole: "delle caratteristiche di cui alla lettera h);" sono inserite le seguenti: "il parere e' obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;"

2.8) alla lettera m), le parole da: "a partecipare" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso

di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa";

2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente:

"m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236".

3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1° marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di sei anni.

3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: "previo parere di una commissione" a: "proposta la chiamata" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere".

3-quinquies. La qualita' della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale e' considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento prevista dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49)).

4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il **((30 giugno 2015))**.

Art. 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica)

((1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: "da emanare entro il 31 marzo 2014" sono sostituite dalle seguenti: "da emanare entro il 31 dicembre 2014".

1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalita' determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis").

2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di

cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

((3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università")

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA

Art. 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio";

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale

partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4").

2. **((Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,))** Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore **((del presente))** decreto.

Art. 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate)

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. **((Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.))** Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. **((Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.))** Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. **((Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.))** Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

((2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma)).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle

informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni ***((in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni))***. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Art. 17-bis. ((Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente).))

((1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni)).

Art. 18 (Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)

((1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della

spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari)).

2. **((A decorrere dal 1° luglio 2015, all'articolo))** 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:

((a) al terzo comma, le parole: "Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi," sono soppresse));

b) al quinto comma, le parole: ", oltre una sezione staccata," sono soppresse.

((3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. E' altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo e' competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite)).

4. **((All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: ", presieduto"))** fino a "Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del predetto Tavolo e' individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione".

Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione)

1. L'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e' soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che e' ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione.

3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:

a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 **((, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto**

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma));

b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;

c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **((, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri)).**

5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita' nazionale anticorruzione:

a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

((a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale));

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

((5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), e' competente il tribunale in composizione monocratica.

5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorita' nazionale anticorruzione da' altresì conto dell'attivita' svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticita' del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione.))

6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali. **((Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorita' nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalita' di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione)).**

7. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. **((Il presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione segnala all'autorita' amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo)).**

8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.

9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, **((8, 9,))** 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **((Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione)).**

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della **((legge 23 agosto 1988, n. 400))**, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

((a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialita' nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111));

b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;

c) raccordo con il sistema dei controlli interni;

d) **((valutazione indipendente))** dei sistemi e risultati;

e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.

12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e' abrogato.

13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' abrogato;

b) al comma 5, secondo periodo, le parole: "sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.

14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 e' soppresso.

((14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di

Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente)).

15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di **((trasparenza e))** prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 **((, commi 4, 5 e 8,))** della legge 6 novembre 2012 n. 190, **((e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,))** sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.

16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20 (Associazione Formez PA)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuita' nella gestione delle attivita' dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano e' presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.

((1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione)

1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonche' le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni **((di reclutamento e di formazione))** degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie gia' stanziare e destinate all'attivita' di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica," sono soppresse;

((2) le parole: "da due rappresentanti" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri")).

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti principi:

1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;

2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.

4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi ***((e' applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico e' rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità'. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))***.

5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.

((Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti)).

Art. 21-bis ((Riorganizzazione del Ministero dell'interno).))

((1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, e' differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni)).

Art. 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti)

1. I componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a **((cinque))** anni.

2. **((Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente: "Art. 29-bis. - (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).))** - 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti **((...))** della Commissione nazionale per le società e la borsa, **((nei due anni successivi))** alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati **((ne' con società controllate da questi ultimi))**. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che **((negli ultimi due anni))** di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto. **((Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione))."**

3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) al primo periodo, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "due"));

a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti: "e i dirigenti **((...))**";

b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto."

4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al

presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.

7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.

8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole "e successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: " nonche' le autorita' indipendenti,";

b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: "le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono aggiunte le seguenti: " nonche' le autorita' indipendenti,".

(9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;

b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;

c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;

d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;

e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;

f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario).

10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.

11. **((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).**

12. **((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114)).**

13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.

14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, nono comma, è inserito, prima delle parole "i predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.";

b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole "dalla Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro voti favorevoli.";

c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e con non meno di quattro voti favorevoli.";

d) all'articolo 2, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.".

15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.

16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Art. 23 (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane ((nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni)).)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) al comma 14:

1) le parole da: ", comunque" fino a: "'testo unico'," sono soppresse;

2) al quarto periodo, dopo le parole: "Restano a carico della provincia" sono inserite le seguenti: ", anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo," e le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato 'testo unico'");

a) al comma 15, ((al primo periodo, le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014" e)) all'ultimo periodo le parole "il consiglio metropolitano" sono sostituite con le seguenti: "la conferenza metropolitana";

((a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: "di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico";

a-ter) al comma 26, dopo le parole: "non inferiore alla meta' dei consiglieri da eleggere" sono inserite le seguenti: "e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere");

b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, dopo le parole: "Provincia di Milano" sono inserite le seguenti: "e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza".

2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.";

3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: "Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla citta' metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza";

c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:

"49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, e' quanto dovuto rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della citta' metropolitana e della nuova Provincia, che sara' oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, **((convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,))** fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi".

((c-bis) dopo il comma 61 e' inserito il seguente:

"61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: 'legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,' sono inserite le seguenti: 'nonche' per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,";

c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: "ai singoli candidati all'interno delle liste" sono sostituite dalle seguenti: "a liste di candidati concorrenti";

c-quater) al comma 76, le parole: "un solo voto per uno dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "un voto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34";

c-quinquies) il comma 77 e' sostituito dal seguente:

"77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38");

d) al comma 79, le parole "l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, e' indetta" sono sostituite dalle seguenti "l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge" ***((e alla lettera a) le parole: "30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "12 ottobre 2014"));***

e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;

f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: "82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1° luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonche' la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione ***((...))*** e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole ", secondo le modalita' previste dal comma 82";

((f-bis) al comma 84 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita' in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico";

f-ter) dopo il comma 118 e' inserito il seguente:

"118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:

'Art. 20. - (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e' commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.

2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalita' e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo";

f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente:

"130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni");

g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo "Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito".

((1-bis. All'allegato A annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera e), le parole: ", con approssimazione alla terza cifra decimale," sono soppresse e dopo le parole: "medesima fascia demografica," sono inserite le seguenti: "approssimato alla terza cifra decimale e".

1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:

a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;

b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;

c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1° gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

1-quinqües. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014").

Art. 23-bis ((Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).))

((1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione".))

Art. 23-ter ((Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).))

((1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.))

Art. 23-quater ((Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province.))

((1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre".))

Art. 23-quinquies ((Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico.))

((1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2)).

TITOLO II

INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE

CAPO I

ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 24 (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)

1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale **((e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno))**.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese **((, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti))**.

((2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574)).

3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese ***((; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini))***.

((3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione)).

4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi ***((sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive))*** conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.

((4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.

4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali")).

Art. 24-bis ((Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni.))

((1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (Ambito soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:

a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".))

Art. 24-ter ((Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana).))

((1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.

2. Al comma 1 dell'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole".))

Art. 24-quater ((Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni).))

((1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.))

Art. 24-quinquies ((Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni).))

((1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi".

2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato".

3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato)).

Art. 25 (Semplificazione per i soggetti con invalidita')

((01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "sia richiesto" sono inserite le seguenti: "da disabili sensoriali o"))).

1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: "laurea in ingegneria" sono inserite le seguenti: ", ***((nonche' dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidita' individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario))***. La partecipazione del rappresentante ***((di quest'ultima))*** e' comunque a titolo gratuito".

2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita' della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4."

3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e" e' inserita la parola: "puo'".

4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque";

2) le parole "ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151";

((2-bis) dopo le parole: "da un medico specialista nella patologia denunciata" sono inserite le seguenti: "ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate"));

b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola "centottanta" e' sostituita dalla parola "novanta";

c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito il seguente comma: "3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, e' autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS .".

5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta', le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

6. Ai minori titolari dell'indennita' di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennita' di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonche' ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore eta' ***((...))*** le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

((6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilita' conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilita', e' di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS))).

7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.

8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo e' soppresso.

9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e' aggiunto in fine il seguente comma:

"2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista."

((9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: "se non versino in stato di disoccupazione e" sono soppresse)).

Art. 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche)

1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia."

Art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria)

1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole "di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "**((, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria,))** nei limiti delle risorse del fondo stesso";

b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole "in misura definita in sede di contrattazione collettiva" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)";

c) al comma 4, primo periodo, le parole " Per i contenuti" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti".

((1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi e' fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

2. ***((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114))***.

3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole " da quaranta" sono sostituite dalle seguenti: " da trenta".

4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità e' ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Art. 27-bis. (((Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).))

((1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento e' subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 e' subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione e' effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)).

Art. 28 ((Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria).))

((1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)).

**TITOLO III
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E**

CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

CAPO I MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO

Art. 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 e' sostituito dai seguenti:

"52. Per le attivita' imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria **((da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,))** e' obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta."

2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011. **((In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo)).**

CAPO II
((MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E FORNITURE))

Art. 30 (Unita' operativa speciale per Expo 2015)

1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unita' operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. **((Per le finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.))**

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici:

a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonche', per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Societa' Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano;

b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il Presidente dell'ANAC puo' partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

4.**((All'attuazione del presente articolo))** si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC **((e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica))**.

Art. 31 (Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

1. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Corte dei conti," sono inserite le seguenti "o all'Autorita' nazionale anticorruzione **((. . .))** (ANAC),"

Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione)

1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture **((ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale))**, il Presidente dell'ANAC **((ne informa il procuratore della Repubblica e))**, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, **((comma 5))**, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente **((in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante))**, alternativamente:

a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto **((o della concessione))**;

b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto **((o della concessione))**.

2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica **((, al servizio o alla fornitura))** oggetto del contratto **((e comunque non oltre il collaudo))**.

3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.

4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.

5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione **((ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto))**.

6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale **((ovvero, nei**

casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva)).

8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalita' di cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuita' di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Art. 33 (Parere su transazione di controversie)

1. La societa' Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, puo' chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 34 (Contabilita' speciale per Expo Milano 2015)

1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015 ***(, con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate))***.

((1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)).

Art. 35 (Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo)

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.

2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi)

1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.

2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.

4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei

Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37 ((Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).))

((1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006)).

TITOLO IV MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

CAPO I PROCESSO AMMINISTRATIVO

Art. 38 (Processo amministrativo digitale)

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.

((1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal seguente:

"2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"))

Art. 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale **((degli elementi e))** delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita' **((degli elementi e))** delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

((3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo e' soppresso)).

Art. 40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici)

1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi **((entro quarantacinque giorni))** dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. ***((Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua***

natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello))";

b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne ***((puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore))***. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119";

c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio ***((entro trenta giorni))*** dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

((2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione)).

Art. 41 (Misure per il contrasto all'abuso del processo)

1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ***((comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati))***.";

b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite."

Art. 42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente:

« 17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo. ».

Art. 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalita' informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformita' ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.
3. Il pubblico ministero contabile puo' effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

CAPO II DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

Art. 44 (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalita' telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.
2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;
 - b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

« 5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.».

c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico. ».

Art. 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;

b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: "il dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ***((ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325"))***;

c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive" sono soppresse.

((1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando le comparse sono depositate con modalita' telematiche, il presente comma non si applica";

b) all'articolo 137, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalita' telematiche, il presente comma non si applica")).

Art. 45-bis ((Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche).))

((1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax".

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-ter:

1) al comma 1, le parole: "dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2";

2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa";

b) dopo l'articolo 16-sexies e' inserito il seguente:

"Art. 16-septies. - (Tempo delle notificazioni con modalita' telematiche). - 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo".

3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax".

4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: "Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile" sono sostituite dalle seguenti: "Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile"))).

Art. 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;

b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;

c) all'articolo 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

((c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:

"1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis");

d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».

2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».

Art. 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

Art. 48 (Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche)

1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma e' sostituito dal seguente:

«Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche' il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: "atto difensivo" sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;

b) all'articolo 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria».

2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, e' depositato presso l'ufficio.».

Art. 50 (Ufficio per il processo)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies e' inserito il seguente:

" ART. 16-octies (Ufficio per il processo)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale **((dei laureati))** a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

((1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonche' i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari)).

((2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "i tribunali ordinari," sono inserite le seguenti: "gli uffici requirenti di primo e secondo grado,";

2) il secondo periodo e' soppresso;

b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:

"11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio").

Art. 50-bis ((Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).))

((1. Dopo il comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i termini e le modalita' di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica").

Art. 51 (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica)

1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno **((quattro))** ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».

2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **((al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) le parole: "di cui ai commi da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "con modalita' telematiche";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi): «Il deposito e' tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Art. 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:

« 9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale. **((Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine))**. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente:

" ART. 16-sexies (Domicilio digitale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia autentica non e' dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

« 1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

Art. 53 (Norma di copertura finanziaria)

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;

b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;

c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;

d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;

e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;

f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;

g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;

h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.»;

i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate **((di cui al presente capo))** e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto

alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia

Lanzetta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Alfano, Ministro dell'interno

Guidi, Ministro dello sviluppo economico

Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Lorenzin, Ministro della salute

Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato 1

(art. 1, comma 6)

(in milioni di euro)

MINISTERO	2014	2015	2016	2017	2018 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	355,7	448,4	504,5	511,9	523,6
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	55,6	88,5	90,5	83,6	85,1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,5	7,0	6,0	6,0	6,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13,5	37,2	47,5	49,0	50,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	13,5	25,2	30,5	31,3	32,2
MINISTERO DELL'INTERNO	30,9	58,9	66,2	68,0	70,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9	6,7	8,5	8,7	8,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL TRASPORTI	113,0	165,0	170,0	163,7	165,7
MINISTERO DELLA DIFESA	89,5	254,6	362,7	373,6	382,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11,1	8,4	9,2	9,5	9,7
MINISTERO DELLA SALUTE	2,8	4,2	4,6	4,7	4,9
TOTALE	710,0	1.104,0	1.300,1	1.309,9	1.339,6

Fonti normative

- decreto legge 4 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;
- decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati”;
- legge 25 luglio 2005, n. 150, recante “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina

concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo unico”;

- decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- legge 12 maggio 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”;
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.”, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147 , recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;

- legge 6 novembre 2012 n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante “Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato”;
- legge 11 luglio 1980, n. 312, recante “Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, recante “Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”;
- legge quadro 11 agosto 1991, n.266, recante “Legge-quadro sul volontariato”;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE n. 163/2006”;
- legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, recante “Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari.”, convertito con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
- legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;

- legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
- decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo Sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- legge 24 dicembre 2007, n.244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”;
- legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- regolamento (CE) n. 1336/2013 della commissione del 30 novembre 2011 che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE;
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”;
- decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.